



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 75 del 27/07/2017

Proposta n. 2017/840

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PONTENURE ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.4.2014 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28.3.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Pontenure ha intrapreso il percorso di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla L.R. n. 20/2000 assumendo il Documento preliminare all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto di Giunta n. 72 del 27.7.2013 e convocando la Conferenza di pianificazione, di cui all'art. 14 della citata legge, che si è svolta nelle sedute del 5.9.2013, 8.11.2013 e 3.12.2013;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta n. 241 del 29.11.2013, depositato all'ultima seduta della suddetta Conferenza;
- a conclusione del processo concertativo, svolto il Comune di Pontenure, con deliberazione del Consiglio n. 10 del 4.4.2014, ha adottato il PSC ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, sulla quale questa Amministrazione, con provvedimento del presidente n. 96 del 16.9.2016, ha formulato riserve;
- il Comune di Pontenure, quindi, con deliberazione di Consiglio n. 3 del 28.3.2017 si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia e sulle osservazioni presentate al Comune sul Piano adottato, richiedendo l'Intesa alla Provincia con nota n. 2712 del 5.4.2017 (registrata in data 7.4.2017 al n. 8092 di prot. provi.le);
- dalla verifica di completezza sulla documentazione trasmessa si è reso necessario richiedere al Comune alcune integrazioni (nota prov.le n. 10161 del 5.5.2017), le quali sono state evase con nota comunale pervenuta il 24.5.2017 al prot. prov.le n. 12315;
- dalla suddetta data del 24.5.2017 ha quindi iniziato a decorrere il termine di 90 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, pertanto, scade il giorno 22.8.2017;

Dato atto che:

- in virtù delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime l'Intesa potendola subordinare all'inserimento nel PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le

riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;

- ai sensi dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di Autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale del Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo del medesimo, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri e valutazioni da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni di PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;

- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, nota n. 48741 del 12.7.2016 (pervenuta il 12.7.2017, prot. prov.le n. 20032);
- ARPAE – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 7186 del 7.7.2016 (pervenuta il 7.7.2016, prot. prov.le n. 19701);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 5822 del 14.6.2016 (pervenuta il 15.6.2016, prot. prov.le n. 17404);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 4245 del 30.6.2016 (pervenuta il 30.6.2016, prot. prov.le n. 19037);
- Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna, nota n. 7603 del 5.7.2016 (pervenuta il 6.7.2016, prot. prov.le n. 19349);

Acquisite le copie delle osservazioni presentate al Comune durante la fase di deposito e pubblicazione del PSC adottato;

Esaminata l'istruttoria svolta dal "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" e, in particolare:

- il documento denominato "Allegato 1 - Pontenure, elaborati PSC controdedotto CC 3-2017", allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente l'elenco degli elaborati sulla cui base è stata svolto l'esame istruttorio;
- il documento denominato "Allegato 2 – Pontenure, Intesa su PSC CC 3-2017", allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve (sezione 1) e alle osservazioni (sezione 2), nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nel Piano cui è subordinata l'Intesa;
- il documento denominato "Allegato 3 – Pontenure, parere motivato VAS su PSC CC 3-2017", allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

Ritenuto, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Pontenure l'Intesa in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati di Piano (elencati in allegato n. 1) riportate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato VAS positivo sul PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

Ritenuto altresì di esprimere, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni di PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere sismico favorevole;

Dato atto che concluso l'iter di approvazione del PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il medesimo attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” modificata dalla L.R. n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l’attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)”;

- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);

- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'Intesa al Comune di Pontenure in merito alla conformità del PSC (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 4.4.2014, controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n. 3 del 28.3.2017) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare al Piano stesso riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Pontenure, Intesa su PSC CC 3-2017"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato VAS positivo al PSC del Comune di Pontenure, con le prescrizioni riportate nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 – Pontenure, parere motivato VAS su PSC CC 3-2017"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC del Comune di Pontenure con le condizioni di pericolosità locale, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Pontenure, elaborati PSC controdedotto CC 3-2017"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'Intesa espressa con il presente provvedimento ha carattere vincolante per il Comune di Pontenure il quale, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è tenuto ad approvare il PSC in conformità alla medesima, potendo procedere unicamente all'approvazione delle parti di Piano condivise dalla Provincia e allo stralcio delle previsioni per le quali sia stata negata l'Intesa o la stessa sia stata subordinata a modifiche che il Comune non intende recepire;
6. di dare atto che qualsiasi modifica al PSC derivante da una eventuale e diversa decisione di controdeduzione sulle osservazioni, rispetto a quella assunta con atto del Consiglio comunale n. 3 del 28.3.2017, deve essere sottoposta alla Provincia per l'acquisizione dell'Intesa e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale del Piano effettuata con il presente provvedimento;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento al Comune di Pontenure;
8. di dare atto che gli atti comunali con i quali il PSC viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nella Piano stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
9. di dare atto che concluso l'iter di approvazione del PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il medesimo attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 840/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PONTENURE ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.4.2014 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28.3.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 26/07/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 75 del 27/07/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI PONTENURE ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.4.2014 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28.3.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 27/07/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 - Pontenure, elaborati PSC controdedotto CC 3-2017

ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI INTESA	SCALA
--	-------

QUADRO CONOSCITIVO (QC)	
1. Sistema economico e sociale	
- QC-A1. Sistema economico e sociale. Relazione e dati statistici	
2. Sistema naturale e ambientale	
- QC-B1. Relazione	
- QC-B2. Assetto vegetazionale e ambiti di interesse ambientale	1:10000
Relazione geologica generale	
- QC.01. Carta geologica	1:10000
- QC.02. Carta idrogeologica	1:10000
- QC.03. Carta del tetto delle ghiaie	1:10000
- QC.04. Carta delle zone di protezione delle acque sotterranee	1:10000
- QC.05. Carta delle zone di divieto agli spandimenti	1:10000
- QC.06. Profili stratigrafici	1:10000
- QC.07. Carta della microzonazione sismica	1:10000
- QC.08. Carta della fattibilità	1:10000
3. Sistema territoriale	
- QC-C1. Relazione	
- QC-C2. Evoluzione del sistema insediativo	1:10000
- QC-C3. Repertorio degli insediamenti di interesse storico	1:10000
- QC-C4. Schede delle zone storiche degli abitati	1:10000
- QC-C5. Schede degli insediamenti in zona agricola	1:10000
- QC-C6. Assetto funzionale del territorio	1:10000
- QC-C7. Rete commerciale e terziaria	1:10000
- QC-C8. Sistema della mobilità	1:10000
- QC-C9a. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Energia elettrica e telefonia	1:10000
- QC-C9b. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Acquedotti e reti di bonifica	1:10000
- QC-C9c. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Sistema fognario e depurativo	1:10000
- QC-C9d1/d2. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Rete distributiva del gas	1:10000
- QC-C9e. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Grandi reti energetiche	1:10000
4. Sistema della pianificazione	
- QC-D1. Pianificazione sovracomunale e comunale	1:10000
- QC-D4. Aree non idonee per impianti gestione rifiuti	1:10000
- QC-D5. Previsioni urbane degli strumenti urbanistici comunali	1:10000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)	
- PSC.R - Relazione	
- PSC.N - Norme di attuazione	
- PSC.1 – Aspetti strutturanti il territorio	1:10000
- PSC.1a1/1a2 - Aspetti strutturanti il territorio - Estratti	1:5000 e 1:2000
- PSC.2 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Vincoli e rispetti	1:10000
- PSC.3 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali	1:10000
- PSC.4 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche	1:10000
- PSC.4a1/4a2 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche	1:2000
- Estratti	
- PSC.5 – Schema di assetto territoriale	1:10000
VALSAT DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (VALSAT)	
VALSAT - Rapporto ambientale	
ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	
- Aggiornamento della Tav. 2 "Estratti degli abitati" alle previsioni del PSC	1:10000

Allegato 2 – Pontenure, Intesa su PSC CC 3-2017

Tabella 1 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI PONTENURE ALLE RISERVE PROVINCIALI

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.96 del 16.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNE (atto C.C. n.3 del 28.03.2017)	PROPOSTA CONCLUSIVA
VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE			
1	<p>Si chiede di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.</p> <p>In merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, si ricorda dal 28/01/2014 trova applicazione l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 (cfr. art. 57 c. 4 L.R. n. 15/2013).</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
2	<p>L'elaborazione del PSC, POC e RUE, deve tenere conto anche delle recenti disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2013, recante "Semplificazione della disciplina edilizia".</p> <p>In particolare, si evidenziano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 della legge predetta e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009 ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione.</p> <p>Il PSC, POC, RUE e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-<i>bis</i> della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	<p>espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione.</p> <p>Per le ragioni sopraesposte occorre procedere, nei vari documenti (NTA, Schede dei vincoli), allo stralcio di tutte quelle parti che riprendono i testi dei piani sovraordinati e che rappresentano una mera riproposizione degli articoli o delle norme di attuazione.</p>		
3	<p>Per quanto concerne l'elaborato QC-A1 "RELAZIONE E DATI STATISTICI", si osserva che i dati riportati nel documento risultano per certi casi superati. Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad un loro aggiornamento, utilizzando i dati più recenti a disposizione.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si integrano e si aggiornano come richiesto, con la precisazione che non sono reperibili, ad oggi, dati significativi da riportare al livello comunale di scenari occupazionali predisposti successivamente a quelli utilizzati nella fase di adozione.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
4	<p>Negli elaborati grafici che costituiscono il Piano è necessario riportare le scala di riferimento degli elementi rappresentati.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p> <p>Tuttavia si sono ravvisate nella restituzione cartografica alcune differenze rispetto alle tavole adottate, in particolare: sono spariti i toponimi delle basi topografiche (es: QC-C6, PSC 1, ecc.), nella tav. PSC 1 sono spariti i retini relativi alla "Rete Ecologica", nella PSC 3 non sono stati riportate le formazioni lineari ed i filari, inoltre sempre nella PSC 3 si sono "spaginati" i box relativi alle Unità di paesaggio e alle aree non idonee per la tipologia di impianto di gestione dei rifiuti.</p> <p>Analogamente anche nelle tavole del QC sono presenti alcune imprecisioni nella restituzione grafica delle tavole, vedi: QC-C2 (mancanza dei Principali interventi di recupero e rifunionalizzazione di complessi rurali).</p> <p>Sulla base di quanto evidenziato è pertanto necessario rivedere in modo approfondito tutte le tavole dello strumento urbanistico e procedere alla loro correzione.</p>
5	<p>Per agevolare la lettura e la comprensione del QC, si ritiene necessario riportare in legenda, per ogni singolo elemento indicato, il corrispondente articolo di riferimento dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e del PTCP vigente.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
6	<p>Per agevolare la lettura e la comprensione dello strumento urbanistico comunale, si ritiene necessario riportare in legenda, per ogni singolo</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

	elemento indicato, il corrispondente articolo di riferimento delle norme tecniche di attuazione (PSC N).	riserve formulate	
7	È necessario che tutte le tavole di PSC individuino il perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'art.A-5, comma 6 della L.R. 20/2000, ovvero come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi e non solamente la tavola PSC 5 .	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
8	Per agevolare la lettura delle norme del PSC è necessario che gli articoli delle NTA contengano al loro interno il richiamo alla tavola di Piano di riferimento. Occorre procedere, pertanto, alla loro revisione ed eventuale integrazione. Per quanto riguarda il rapporto tra PSC e RUE, e i compiti assegnati dalla L.R. n. 20/2000 a ciascuno dei predetti strumenti, si suggerisce di verificare quali contenuti del PSC adottato possano essere demandati al RUE, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni di cui all'Allegato alla legge stessa, come modificati dalla L.R. n. 6/2009, secondo le indicazioni fornite anche dalla circolare regionale del primo febbraio 2010. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. n. 20/2000, nel testo sostituito dalla L.R. n. 6/2009, il PSC non può creare aspettative edificatorie giuridicamente tutelate, si evidenzia comunque che una corretta applicazione del rapporto tra i due strumenti urbanistici in questione permette il miglioramento dell'efficienza del sistema della pianificazione comunale, per esempio, attraverso procedure accelerate di predisposizione e approvazione di future varianti. La LR 20/00 come modificata dalla LR 6/2009 e successivamente dalla LR 15/2013 in un ottica di semplificazione degli apparati normativi dispone che gli strumenti di pianificazione urbanistica devono attenere unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite, escludendo che gli stessi apparati contengano riproduzione totale o parziale delle normative vigenti stabilite dai diversi livelli di governo. In tale prospettiva le norme (così la Valsat dei piani), provvedono al coordinamento delle previsioni di propria competenza, alle disposizioni	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	sovraordinate, attraverso richiami espressi alle prescrizioni che trovano diretta applicazione, senza riportare fedelmente i testi delle norme. Per tale motivo, e per evitare che la riproduzione di apparati normativi all'interno delle Norme di Piano possano ingenerare equivoci e ambiguità nel caso intervenga una loro modifica da parte dei poteri legislativi, è necessario procedere allo stralcio delle note poste a piè di pagine del testo normativo (PSC N).		
9	Art.3 Efficacia delle previsioni, salvaguardia degli strumenti di pianificazione e disposizioni transitorie Nel presente articolo delle NTA, si precisa che le "previsioni della pianificazione territoriale si articolano in: indirizzi, direttive, prescrizioni...". Valuti il Comune se indicare, in corrispondenza di ciascuna disposizione di Piano, la sua specifica efficacia per favorire la corretta lettura delle Norme.	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
10	Art. 5 Aggiornamento del quadro conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti Si osserva che il quadro conoscitivo è elaborato costitutivo del PSC (cfr. art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2000), il cui aggiornamento deve essere oggetto di variante al PSC, applicando le norme procedurali dell'art. 32 o 32-bis della L.R. n. 20/2000. Pertanto, la norma del PSC deve essere modificata per renderla conforme alle disposizioni di cui agli artt. 4, 32 e 32-bis della L.R. n. 20/2000.	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
11	È necessario che l'apparato normativo del PSC (PSC N "NORME DI ATTUAZIONE") contenga una norma che espliciti, rispetto ai caratteri, ai contenuti e ai compiti propri del Piano Operativo Comunale (POC), ciò che il PSC demanda ad esso. Inoltre, si rammenta che il POC dovrà contenere un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana" che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile (cfr. art. 30, comma 2, lett. A-bis) della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R.	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	6/2009).		
12	L'art. 28, comma 3, della L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, stabilisce che le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal POC. Occorre, pertanto, che le Norme del PSC specifichino, per ciascuno dei contenuti sopra indicati, il valore di indicazioni di massima.	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
13	A seguito dell'approvazione del Piano, risulta necessario modificare, integrare e aggiornare i vari elaborati sulla base dei pareri e delle riserve espresse dai vari Enti competenti e coinvolti nell'iter approvativo dello strumento urbanistico.	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
14	Si evidenzia che gli elaborati cartografici del Piano dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 - Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".	ACCOLTA Si rimanda alla consultazione degli elaborati definitivi modificati e integrati sulla base delle riserve formulate	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

QUADRO CONOSCITIVO

A – SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

15	Risulta opportuno, laddove possibile, procedere all'aggiornamento ed integrazione dei dati relativi al sistema economico-sociale, con la conseguente rielaborazione delle analisi e delle valutazioni svolte all'interno del QC. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • non risultano aggiornati i dati relativi alla popolazione residente nel comune di Pontenure; infatti, sulla base degli ultimi dati statistici, i residenti sono passati da 6439 (del 31/12/2013) a 6512 (del 31/12/2015), con un incremento di 73 unità. In riferimento ai dati più recenti dovranno essere riviste le ipotesi di evoluzione demografica; • sono stati elaborati scenari occupazionali futuri a carattere territoriale, che costituirebbero un importante supporto alle scelte pianificatorie 	CONTRODEDOTTA Relativamente ai dati statistici (ris. 3, 15, 18 e 33) si integrano e si aggiornano come richiesto, con la precisazione che non sono reperibili, ad oggi, dati significativi da rapportare al livello comunale di scenari occupazionali predisposti successivamente a quelli utilizzati nella fase di adozione. Inoltre, in considerazione dell'esiguità degli incrementi/decrementi demografici registrati negli aggiornamenti (ca. +0,1% annuo rispetto al dato di partenza considerato) non si ritiene risulti necessario, ovvero in quanto ininfluenza, modificare il dimensionamento residenziale per il prossimo ventennio (ris. 15 e 32).	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
-----------	---	--	--

	comunali.		
16	Si prende atto delle integrazioni effettuate in fase di redazione degli elaborati di PSC da adottare e si evidenzia la necessità di aggiornare la valutazione critica effettuata nella parte finale del paragrafo A3 dell'elaborato QC-A1 "Sistema economico e sociale. Relazione e dati statistici" , al fine di coordinarlo con la normativa di settore, recentemente modificata a seguito della cosiddetta liberalizzazione del settore commerciale (cfr. riserva specifica sul progetto di Piano).	CONTRODEDOTTA Punti 16, 17, 19 (Sistema economico e sociale del Quadro Conoscitivo e punti 49/51 (PSC - Commercio) Con riferimento alla riserva n.49 si ritiene che la "griglia" normativa dettata al punto 6) dell'art.12 per l'idoneità (ovvero l'inidoneità) dei diversi ambiti territoriali all'insediamento delle diverse tipologie degli esercizi commerciali risponda ai criteri di oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale e paesaggistico richiamati nella riserva Relativamente alle indicazioni delle riserve 17, 19, 50 e 51 si integrano gli elaborati di Piano come richiesto, con la precisazione che l'insediamento commerciale in corrispondenza della rotatoria tra la SS9 e la SP53 risulta agli atti comunali qualificato come "Complesso commerciale di vicinato"	INTESA CONDIZIONATA In coerenza con la recente normativa riguardante la liberalizzazione del settore commerciale, la parte finale del paragrafo A3 dell'elaborato QC-A1 "Sistema economico e sociale. Relazione e dati statistici" che recita: "si ritiene pertanto che possano confermarsi le previsioni del vigente piano regolatore di 2 nuove medio-grandi strutture di vendita del settore extra-alimentare", deve essere sostituita con il testo seguente: "inoltre, si ritiene tutt'ora condivisibile la previsione definita dal PRG di nuovi esercizi commerciali di rilevanza comunale". In quanto non è più consentito che lo strumento urbanistico fissi contingenti numerici.
17	Con riferimento all'illustrazione della esistente rete commerciale comunale inclusa nel capitolo 2 dell'elaborato QC-A1 , si chiede di chiarire se l'insediamento esistente in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria tra la SS9 Via Emilia e la SP53 per Caorso sia classificato quale complesso commerciale di vicinato (come specificato nelle note n. 7 e 8 di pag.55) ovvero quale centro commerciale di vicinato di cui alla definizione stabilita dall'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n.1253/1999 e ss.mm.ii.	CONTRODEDOTTA Punti 16, 17, 19 (Sistema economico e sociale del Quadro Conoscitivo e punti 49/51 (PSC - Commercio) Con riferimento alla riserva n.49 si ritiene che la "griglia" normativa dettata al punto 6) dell'art.12 per l'idoneità (ovvero l'inidoneità) dei diversi ambiti territoriali all'insediamento delle diverse tipologie degli esercizi commerciali risponda ai criteri di oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale e paesaggistico richiamati nella riserva Relativamente alle indicazioni delle riserve 17, 19, 50 e 51 si integrano gli elaborati di Piano come richiesto, con la precisazione che l'insediamento commerciale in corrispondenza della rotatoria tra la SS9 e la SP53 risulta agli atti comunali qualificato come "Complesso commerciale di vicinato"	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
18	Analogamente ai dati statistici sopra citati, appare estremamente utile provvedere ad un aggiornamento dei dati, in coerenza con quanto richiesto relativamente ai vari tematismi illustrati dagli elaborati di PSC ed in conseguenza della significativa crisi economica verificatasi negli ultimi anni.	CONTRODEDOTTA Relativamente ai dati statistici (ris. 3, 15, 18 e 33) si integrano e si aggiornano come richiesto, con la precisazione che non sono reperibili, ad oggi, dati significativi da riportare al livello comunale di scenari occupazionali predisposti successivamente a quelli utilizzati nella fase di adozione. Inoltre, in considerazione dell'esiguità degli incrementi/decrementi demografici registrati negli aggiornamenti (ca. +0,1% annuo rispetto al dato di	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

		partenza considerato) non si ritiene risulti necessario, ovvero in quanto ininfluenza, modificare il dimensionamento residenziale per il prossimo ventennio (ris. 15 e 32).	
19	Con riferimento alla tavola QC-C7 "Rete commerciale e terziaria" si rileva che: <ul style="list-style-type: none"> • come evidenziato per il capitolo 2 della relazione del sistema economico e sociale, è necessario chiarire se l'insediamento esistente in corrispondenza della rotatoria tra la SS9 e la SP53 sia qualificabile come complesso commerciale di vicinato ovvero come centro commerciale di vicinato; • risulta opportuno graficizzare gli eventuali Centri Commerciali Naturali presenti, gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) attivati sul territorio comunale ed i principali assi commerciali esistenti (ad esempio, il tratto urbano della SS9 Via Emilia); • occorre completare l'elaborato cartografico con la scala di restituzione riferita sia alla rappresentazione dell'intero territorio comunale che agli estratti di dettaglio, per i quali manca anche la relativa denominazione. 	CONTRODEDOTTA Punti 16, 17, 19 (Sistema economico e sociale del Quadro Conoscitivo e punti 49/51 (PSC - Commercio) Con riferimento alla riserva n.49 si ritiene che la "griglia" normativa dettata al punto 6) dell'art.12 per l'idoneità (ovvero l'inidoneità) dei diversi ambiti territoriali all'insediamento delle diverse tipologie degli esercizi commerciali risponda ai criteri di oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale e paesaggistico richiamati nella riserva Relativamente alle indicazioni delle riserve 17, 19, 50 e 51 si integrano gli elaborati di Piano come richiesto, con la precisazione che l'insediamento commerciale in corrispondenza della rotatoria tra la SS9 e la SP53 risulta agli atti comunali qualificato come "Complesso commerciale di vicinato"	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
C – SISTEMA TERRITORIALE			
20	Occorre aggiornare il paragrafo "B.8 – La qualità dell'aria" , con i dati più recenti (si veda ad esempioinserire link rapporto Arpae).	ACCOLTA Si aggiornano i dati del punto "B.8 – La qualità dell'aria" come richiesto.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
21	Nel paragrafo C.1.4.2.1 – "Impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" occorre stralciare il periodo: "E' quindi necessario, in sede di Conferenza di Pianificazione, richiedere all'Ente proprietario/gestore....." e predisporre, eventualmente, una tabella di sintesi in merito all'articolazione delle fasce di rispetto.	CONTRODEDOTTA Relativamente alla riserva 21 (paragrafo C.1.4.2.1 "Impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica") si rileva che sarebbe impossibile riassumere in una tabella, se non rendendola illeggibile e inconsultabile, le misure contenute nella tabella riassuntiva delle diverse prescrizioni di distacco previste negli allegati A e B delle linee guida di Enel (ca. 30 pagine), per cui ci si è limitati a richiamare l'osservanza del testo delle Linee guida predette.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate e le considerazioni prodotte in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
22	Per quanto concerne il capitolo C.1.4 – "Il sistema delle dotazioni territoriali" , si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento dei dati statistici riportati, in quanto obsoleti.	CONTRODEDOTTA Sono stati aggiornati i dati "obsoleti" del punto C.1.4.3 – Spazi e attrezzature pubbliche.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
23	Nel paragrafo C.1.4.2.2 – "Rete di	CONTRODEDOTTA	INTESA ACCORDATA

	approvvigionamento idrico è necessario sostituire ATO con ATERSIR, valutando se sia necessario aggiornare i dati del sistema idrico comunale.	Si è provveduto a sostituire ATO con ATERSIR nel punto C.1.4.2.2, come richiesto. 1.	Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
24	Per quanto concerne l'elaborato QC-C2 "Evoluzione del sistema insediativo" , risulta assente la perimetrazione dei confini comunali, peraltro riportati in legenda, che invece deve essere individuata . Inoltre, si nota che il tratto conclusivo dello stradone d'accesso al castello di Montanaro, risulta percorribile ai soli mezzi agricoli. Si ritiene, pertanto, più opportuno inserire tale asse fra i "collegamenti di interesse locale" o "secondari". Si ritiene opportuno riportare fra i collegamenti "secondari" il tratto di strada che collega la cascina Giardino alla cascina La Barbera, così come il collegamento alla cascina Cà degli Zingari.	CONTRODEDOTTA Si evidenzia che (1) nella tavola QC-C2 "Evoluzione del sistema insediativo" è già riportata la perimetrazione dei confini comunali anche se in parte è coincidente e nascosta dai perimetri delle zone d'alveo e quindi forse difficilmente leggibile, (2) si ritiene giustamente individuato l'intero tratto di accesso al castello di Montanaro come Collegamento di interesse locale, in quanto la lettura dei segni territoriali rappresentati in questa tavola, indipendentemente dalla loro condizione attuale, evidenzia le persistenze di elementi di origine storica dei collegamenti, ed infine (3) si riportano gli ulteriori "collegamenti secondari" suggeriti nella riserva.	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'intesa riproponendo quanto espresso in sede di riserva. In particolare si evidenzia che il "Confine comunale" non è presente sulla tavola QC-C2.
25	Si osserva che fra i tematismi da inserire nella tavola QC-C6 "Assetto funzionale del territorio" è necessario individuare il perimetro del territorio urbanizzato, attualmente non riportato.	CONTRODEDOTTA Alla tavola QC-C6 "Assetto funzionale del territorio" (1) si riporta come richiesto il perimetro del territorio urbanizzato e (2) si meglio evidenzia graficamente l'indicazione della rete ferroviaria	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
26	Nell'elaborato QC-C6 "Assetto funzionale del territorio" si evidenzia che l'indicazione della viabilità stradale si sovrappone al graficismo della rete ferroviaria. Si ritiene opportuno correggere questa piccola imperfezione cartografica.	CONTRODEDOTTA Alla tavola QC-C6 "Assetto funzionale del territorio" (1) si riporta come richiesto il perimetro del territorio urbanizzato e (2) si meglio evidenzia graficamente l'indicazione della rete ferroviaria	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
27	Si evidenzia che nella carta QC-C8 "Sistema della mobilità" non è stato riportato il tracciato alternativo della Via Emilia, come peraltro indicato in legenda, ne la variante ovest su nuova sede, tra la SP n.32 "Sant'Agata" e la SS n.9 "Via Emilia", entrambe previste dal PTCP (Tav. I1.1). Si proceda, pertanto, alla loro individuazione.	CONTRODEDOTTA Si procede alla rettifica dell'errore materiale, peraltro già presente nei file inviati in formato .pdf	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
28	I dati del QC in materia di fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale non sono aggiornati. Tuttavia, tenendo conto che gli interventi dovranno essere pianificati dal POC di cui, ad oggi, non sono preventivabili i tempi di elaborazione, si suggerisce di integrare le Norme di PSC, all'interno dell'articolo che verrà inserito in controdeduzione ad altra riserva, una disposizione che potrebbe avere il seguente tenore:	CONTRODEDOTTA Si accolgono i contenuti della riserva: si veda il nuovo punto 2) "Edilizia residenziale sociale" dell'art.6 della normativa di attuazione	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	<p>"La pianificazione nel POC di trasformazioni che devono garantire l'obiettivo della dotazione di alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale è subordinata all'elaborazione di ulteriori analisi, rispetto a quelle contenute nel QC, allo scopo di definire la domanda di ERS e le modalità per il suo soddisfacimento sulla base di dati aggiornati."</p>		
<p>29</p>	<p>Relativamente al sistema insediativo storico urbano e rurale, rappresentato sulla Tav. QC-C2 "Evoluzione del sistema insediativo e descritto nell'elaborato", QC-C1. "Relazione" (capitoli C.1.1 e C.1.2 e paragrafo C.3.5), si rileva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in merito all'evoluzione del sistema insediativo, si integri la legenda della tavola QC-C2, in riferimento alle analisi effettuate (vd. p.9 "<i>Sintesi del catasto antico dei primi dell'ottocento</i>"), inserendo la nuova voce "Aree insediate ai primi dell'ottocento"; la lettura interpretativa ed il confronto dell'edificato per soglie storiche risulta di fondamentale importanza al fine di individuare correttamente la gerarchia degli insediamenti storici e le relative perimetrazioni; • nel paragrafo C.1.2.2 - Gerarchia degli insediamenti storici, vengono evidenziate le fonti utilizzate a supporto dell'analisi effettuata al fine di definire la gerarchia degli insediamenti storici, ma non si fa alcun riferimento agli elaborati di PTCP; si rammenta che secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, articolandole in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e/o "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; tale articolazione deve essere 	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Punti 29 (Sistema insediativo storico urbano e rurale del Quadro Conoscitivo), 30 (Sistema della pianificazione del Quadro Conoscitivo), 35, 36 e 37 (Sistema insediativo storico del PSC), 88/92 (Tutele storico, culturali e archeologiche)</p> <p>Con riferimento alle riserve si espone :</p> <ul style="list-style-type: none"> • che si ritiene maggiormente idonea e opportuna l'individuazione nella tav. QC-C2 delle "Aree insediate alla fine dell'Ottocento" (rilevate dalla cartografia IGM di primo impianto) in quanto più significative e indicative dello stato del patrimonio edilizio di provenienza storica che ha conosciuto, nel corso dell'intero ottocento fino ai primi '900, profonde fasi di ristrutturazione degli insediamenti, soprattutto in conseguenza dei nuovi processi di più moderna organizzazione della produzione agraria che hanno portato alla formazione dei complessi edificati nelle condizioni edilizie che ancora oggi possiamo, almeno parzialmente, rilevare (ris.29) • per l'individuazione nel territorio comunale delle zone urbane storiche e delle strutture insediative storiche non urbane si rimanda alle integrazioni apportate nella relazione di QC ed alla correzione nella tav.QC-C2 dell'errore materiale relativo alla perimetrazione del borgo storico del capoluogo ricomprendendo in esso anche il complesso di villa Raggio e della chiesa parrocchiale • con riferimento alle integrazioni richieste agli elaborati QC-C4 e QC-C5 (Schede con rilevamenti anni 2010/2011) si rileva che <ul style="list-style-type: none"> (a) i contenuti e l'articolazione di questi elaborati sono stati condivisi nella fase di Conferenza di pianificazione al Documento preliminare (Valutazioni provinciali del 29/11/2013) e pertanto si ritiene di confermarli nell'attuale versione (b) le discrasie tra le perimetrazioni evidenziate nei 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato:</p> <p>Punto 2 - Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane</p> <ul style="list-style-type: none"> • preso atto delle modifiche apportate alla Tavola QC-C2 "Evoluzione del sistema insediativo" e delle integrazioni effettuate all'elaborato "QC-C1. Relazione" (paragrafo C.1.2.2), richiamando i contenuti della riserva, si definisca, secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente (si vedano tavole A1 ed elenco nell'All.N2) e sulla base delle analisi effettuate, la gerarchia degli insediamenti storici presenti sul territorio comunale in riferimento alle zone urbane storiche/strutture insediative storiche non urbane indicate nel QC (Pontenure, Valconasso, Muradello e Paderna), attribuendo alle medesime la caratterizzazione di Tessuti agglomerati o nuclei secondari, e relativamente ai tessuti, indicando lo stato di alterazione (rispetto al quale il PTCP ha fornito solo una prima indicazione) sempre in riferimento alle analisi effettuate; la gerarchia degli insediamenti storici (con l'indicazione dello stato di alterazione dei tessuti) dovrà essere riportata sia sulla Tavola QC-C2, integrando la specifica legenda, che nel paragrafo C.1.2.2 dell'elaborato QC-C1. Inoltre si modifichi/integri quanto rilevato in sede di controdeduzione nel paragrafo C.1.2.2 dell'elaborato QC-C1, al fine di evidenziare più chiaramente, le motivazioni che hanno portato ad effettuare nel PSC, per quanto riguarda le zone urbane storiche/strutture insediative storiche non urbane, una tutela limitata solo a singole unità edilizie di valore storico ed

<p>effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulle Tavole A1 e nell'Allegato N2 del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di PSC, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici.</p> <p>Risulta pertanto necessario ricondurre le analisi svolte, i cui risultati sono rappresentati sulla Tavola QC-C2 e nell'elaborato QC-C4 "Schede delle zone storiche degli abitati", a quanto disposto dal PTCP vigente (art.24, Tavole A1.2, A1.3, A1.5 e A1.6 e All.N2) che individua Pontenure e Valconasso come tessuti agglomerati e Muradello come nucleo secondario; in riferimento agli approfondimenti già effettuati (presenza di "aree insediate ai primi dell'ottocento" da riportare, come richiesto in precedenza, sulla Tav. QC-C2 - individuazione del centro storico del Capoluogo e dei complessi edilizi emergenti di valore storico-architettonico sulla Tav. QC-C2 - analisi contenuta nell'elaborato QC-C4. "Schede delle zone storiche degli abitati"), si definisca, secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, la gerarchia degli insediamenti storici, verificando la sussistenza di quelli individuati dal PTCP e l'eventuale presenza (sulla base di un'analisi documentata della qualità storica ed architettonica) di ulteriori nuclei secondari oltre a Muradello, effettuandone la corretta perimetrazione oppure, sulla base di opportune motivazioni, provvedendo ad attuare una tutela limitata o mirata di singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; si indichi inoltre lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato) rispetto al quale il PTCP ha fornito solo una prima indicazione (Pontenure: tessuto agglomerato alterato; Valconasso: tessuto parzialmente alterato), tenendo conto che il PSC può escludere dalla perimetrazione degli insediamenti storici le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel</p>	<p>rilevamenti rispetto a quelle riportate in provvedimenti di tutela ex D.Lgs.42/2004 (per gran parte assunti in data successiva) possono derivare da valutazioni di contenuto e finalità differenti (come ad es. i provvedimenti di tutela indiretta, ma anche i perimetri dei complessi) e pertanto si ritiene congruo e opportuno indicare queste ultime nel solo elaborato QC-D2 "Beni culturali e paesaggistici", anche a ragione del fatto che questi provvedimenti di tutela possono essere soggetti a continui e successivi aggiornamenti anche nella fase di gestione e applicazione del Piano comunale (e pertanto comunque immediatamente cogenti), modifiche e aggiornamenti che vengono assunti indipendentemente dai contenuti degli atti conoscitivi e di progetto della pianificazione comunale</p> <p>(c) si aggiornano comunque (nella tav. PSC4a) sia le perimetrazioni che gli insediamenti ricadenti nei "Complessi di interesse storico testimoniale" sulla base dei contenuti delle Schede dell'elaborato QC-C4 (schede PON07, PON10, PON12, PON14 e VAL02)</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente alla viabilità storica (ris.29 e 92) si apportano le rettifiche indicate per la conformità al PTCP, specificando inoltre gli approfondimenti richiesti • relativamente alle zone di interesse archeologico (ris.29 e 88) si sottolinea (1) che sia gli elaborati di analisi che di progetto non intendevano individuare ulteriori siti oltre a quelli segnalati dal PTCP e pertanto si rettificano gli errori materiali contenuti nelle tavole, (2) che la localizzazione "puntiforme" di questi siti è stata effettuata sulla base delle coordinate georeferenziate indicate nelle relative schede descrittive dei ritrovamenti e (3) che la normativa di attuazione prevede che le misure di tutela e di cautela nello svolgimento di opere siano estese ad un opportuno intorno di 50 m. di raggio in quanto, ad oggi, non è stato possibile definire una più esatta perimetrazione in accordo con la competente Soprintendenza. Con riferimento poi alla richiesta di valutare l'opportunità di predisporre la "Carta delle potenzialità archeologiche" si sottolinea innanzitutto che le disponibilità finanziarie dei bilanci comunali nell'attuale situazione di alta stretta 	<p>architettonico con le relative pertinenze e a non perimetrare i tessuti/nuclei di Valconasso, Muradello e Paderna (individuati sulla Tavola QC-C1 come Complessi edilizi emergenti di valore storico-architettonico).</p> <p>Infine si evidenzia che nonostante le modifiche apportate alla Tavola QC-C2 per eliminare le incongruenze presenti fra la perimetrazione delle "persistenze" sulla medesima tavola e la perimetrazione delle zone storiche individuate nelle schede contenute nell'elaborato QC-C4. Schede delle zone storiche degli abitati, risultano ancora presenti alcune difformità; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si verifichi la possibilità di ricomprendere nel perimetro del "Centro storico del Capoluogo" presente sulla Tav. QC-C1, l'edificato di interesse storico-architettonico e testimoniale come individuato nell'elaborato QC-C4 (vd. ad esempio schede PON 02g, PON 05 - insediamenti di interesse storico-testimoniale che non sono stati inclusi), ubicato in adiacenza; - si modifichi l'elaborato QC-C4 integrando le schede relative alle parti di tessuto storico incluso nella perimetrazione del "Centro storico del Capoluogo" individuata sulla Tav. QC-C1 (vd. ad esempio Parco di Villa Raggio - Scheda PON 02); - si verifichi l'edificato incluso nel perimetro del "Centro storico del Capoluogo" presente sulla Tav. QC-C1 ma non individuato come di interesse storico-architettonico e testimoniale nell'elaborato QC-C4 (vd. zona a sud-ovest della Chiesa parrocchiale) e di conseguenza si modifichi il perimetro o si integri con una specifica scheda l'elaborato QC-C4. <p>Per quanto riguarda le incongruenze fra la perimetrazione dei "Complessi edilizi emergenti di valore storico-architettonico" e degli "Insediamenti di interesse storico-testimoniale"</p>
--	---	---

	<p>QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione delle parti alterate ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.</p> <p>Sulla base di quanto sopra evidenziato si integrino/modifichino gli elaborati di QC, esplicitando nell'elaborato QC-C1 "Relazione", la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati; si verifichino inoltre alcune incongruenze rilevate fra i perimetri delle zone storiche riportati nell'elaborato QC-C4 "Schede delle zone storiche degli abitati" e le "persistenze" individuate sulla Tavola QC-C2;</p> <ul style="list-style-type: none"> relativamente agli insediamenti non individuabili come "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane", al fine di una più chiara lettura e comprensione del Piano, premesso che negli elaborati di QC (testi e cartografia) devono essere utilizzate sempre le stesse definizioni, si suggerisce di utilizzare la definizione generale "Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale", per tutti i beni individuati, suddivisi a loro volta (vd. art. A-9 L.R.20/2000) fra "Edifici di interesse storico-architettonico" comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 ed "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale"; fra gli edifici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 devono essere ricompresi i <i>"Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda"</i> (tutelati con formale decreto), il cui elenco deve essere aggiornato sulla base di eventuali nuove dichiarazioni di tutela nel frattempo emesse (non sono ad esempio stati individuati come vincolati: "Colombara Banchemo, Oratorio, parco e pertinenze rurali", "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze", "Cimitero" di Paderna, "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" e "Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze" ubicato nel comune di S.Giorgio P.), integrando con la citazione del vincolo, anche le schede contenute negli elaborati QC-C4 e QC-C5; si individuino inoltre gli immobili di proprietà 	<p>finanziaria non possano consentire attività per tali approfondimenti che neppure la competente Soprintendenza può mettere in atto ed inoltre che tali elaborazioni, per avere i sufficienti ed adeguati approfondimenti,</p> <ul style="list-style-type: none"> dovrebbero meglio essere compiute ad una scala più vasta del singolo territorio comunale relativamente al tema della centuriazione (ris.29) si rimanda alle integrazioni apportate nella relazione del Quadro C. 	<p>presente sulla Tavola QC-C1 e la perimetrazione delle zone storiche individuate nelle schede di cui all'elaborato QC-C4 , si rimanda al successivo Punto 3.</p> <p>Punto 3 - Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</p> <p>Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, premesso che, come si evince dal punto 3 del deliberato dell'atto di Giunta Provinciale n.241 del 29/11/2013, relativo alle valutazioni provinciali sul Documento Preliminare all'elaborazione del PSC di Pontenure, le valutazioni espresse in merito al DP <i>"non condizionano eventuali riserve che potranno essere formulate dalla Provincia nella successiva fase del procedimento in merito ai contenuti del PSC che verrà adottato dal Comune di Pontenure"</i>, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> al fine di una chiara e corretta lettura del Piano approvato, i contenuti del medesimo devono essere aggiornati e coordinati fra loro, non devono essere presenti incongruenze per gli stessi temi rilevati nei diversi elaborati o rispetto a vincoli stabili da leggi vigenti; per quanto riguarda gli insediamenti soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, visto quanto si afferma in controdeduzione relativamente alla richiesta di eliminare le incongruenze presenti nei diversi elaborati di Piano relativamente alle individuazioni/perimetrazioni (<i>"...si ritiene congruo e opportuno indicare queste ultime nel solo elaborato QC-D2 .."</i>) e considerato che la Tavola QC-D2 "Beni culturali e paesaggistici" è stata eliminata dagli elaborati di Piano (come peraltro suggerito con specifica riserva provinciale), si provveda a modificare gli elaborati QC-C4 e QC-C5, riportando nelle schede la citazione del vincolo ove presente e modificando le perimetrazioni in riferimento ai contenuti dei diversi decreti/dichiarazioni al fine di comprendere i beni e le relative pertinenze riconosciuti di interesse storico-architettonico;
--	--	---	---

<p>pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela "ope legis", differenziandoli dai beni vincolati con decreto e codificandoli. Nell'elenco dei beni d'interesse storico-architettonico e testimoniale presente in relazione, oltre al Codice Id. Provincia si inserisca per ogni bene, anche il Codice Id. Comune che potrebbe corrispondere al n. delle Schede contenute negli elaborati QC-C4 e QC-C5; tale Codice Id. dovrà trovare riscontro sulla cartografia, al fine di individuare chiaramente i beni. L'individuazione delle zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale e la relativa perimetrazione e caratterizzazione come edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, effettuata sulla Tav. QC-C2, deve trovare corrispondenza nelle schede contenute negli elaborati QC-C4 e QC-C5: a tal proposito si evidenziano diverse incongruenze (si vedano ad esempio le schede PON 06, PON 07, PON 10, PON 12, PON 14, VAL 02, PAD 04). Risulta inoltre necessario riportare nelle schede il perimetro dei beni e relative pertinenze soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004; per diversi beni tutelati l'individuazione non è stata effettuata correttamente (perimetrazione insediamenti e grado di interesse dei corpi di fabbrica) o non è presente: si vedano ad esempio le schede MUR 01, PON 13, PON 2f, PON 05, PAD 01, VAL 01 e VAL 04 dell'elaborato QC-C4 e le schede UUI1 17, UUI 1 62, UUI2 17, UUI2 20, UUI3 02, UUI4 20, UUI4 33 dell'elaborato QC-C5. Relativamente all'articolazione delle schede, si evidenzia che sarebbe opportuno inserire negli elaborati una griglia di lettura, in particolare in riferimento alla voce "grado di interesse". Infine si inseriscano nelle specifiche voci di legenda della Tav. QC-C2, i riferimenti agli elaborati QC-C4 e QC-C5;</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente alla viabilità storica individuata sulla Tav. QC-C2 e descritta in Relazione (paragrafo C.1.2.5), risulta necessario distinguere la viabilità storica (percorsi consolidati) individuata sulla base dell'art.27 del 		<p>per i beni sottoposti a tutela "ope legis", si valuti se caratterizzarli come di interesse storico-architettonico o di interesse storico-testimoniale, indicando comunque nelle schede che sono sottoposti alla tutela ope legis. Si modifichi inoltre la Tavola QC-C2, inserendo la simbologia relativa ai "complessi edilizi emergenti di valore storico-architettonico" per tutti gli insediamenti soggetti a tutela con decreto/dichiarazione e per quelli "ope legis" se ne hanno le caratteristiche (in assenza di valore storico architettonico, possono essere individuati come di interesse storico-testimoniale); relativamente a "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze", "Cimitero" di Paderna, "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" , la simbologia "complessi edilizi emergenti di valore storico-architettonico" andrà a sostituire quella presente, ossia "Insediamenti di interesse storico-testimoniale". Si aggiorni l'elenco dei beni vincolati presente nell'elaborato QC-C1 (paragrafo C.1.2.4) sulla base di eventuali nuove dichiarazioni di tutela nel frattempo emesse, e lo si integri (per completezza) con i beni sottoposti a tutela "ope legis" (immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni) individuati nell'elaborato QC-D1, integrando di conseguenza i contenuti dei diversi elaborati di Piano; si provveda inoltre a spostare gli insediamenti "Palazzo Coglialegna" e "Palazzo Menarolo" soggetti a vincolo, dall'elenco dei complessi edilizi di interesse storico-testimoniale, a quello dei complessi edilizi di interesse storico-architettonico. Ribadendo quanto evidenziato in riserva, negli elenchi dei beni d'interesse storico-architettonico e testimoniale presente in relazione, si inserisca per ogni complesso, il Codice Id. Comune che potrebbe corrispondere al n. delle Schede corrispondenti contenute negli elaborati QC-C4 e QC-C5 e si inserisca nelle voci di legenda della Tavola QC-C2, il riferimento ai suddetti elaborati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente agli insediamenti di interesse storico-testimoniale si provveda ad effettuare le
---	--	--

<p>PTCP vigente, dagli altri tratti; si evidenziano comunque alcune difformità nell'individuazione dei tratti storici rispetto alle Tavole del PTCP. Inoltre ai sensi del Piano provinciale (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Sulla base delle considerazioni sopraesposte si ritiene necessario modificare la Tav. QC-C2 ed integrare la Relazione descrivendo in modo più approfondito la metodologia di analisi utilizzata ed i risultati;</p> <ul style="list-style-type: none"> relativamente alle zone di interesse archeologico individuate sulla Tav. QC-C2 come "Siti di rinvenimenti archeologici" e descritte nella Relazione (C.1.2.3 - I rinvenimenti archeologici), si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza; risulta pertanto necessario perimetrare, sulla Tav. QC-C2, le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, verificando le localizzazioni difformi rispetto all'individuazione del PTCP, secondo quanto disposto dall'art.22 del Piano provinciale; sulla base di quanto sopra esposto si integri anche la Relazione di QC sulla base degli approfondimenti prodotti. Inoltre si evidenzia che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22. relativamente alle persistenze di assi principali della struttura centuriata, rappresentate sulla Tav. QC-C2, si evidenzia che l'individuazione del PTCP rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare; ai sensi dell'art.23 del PTCP, il Comune, all'interno del quadro conoscitivo e nelle tavole di Piano del proprio PSC, deve 		<p>seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in riferimento alle perimetrazioni presenti sulle Tavole PSC 4a1 e PSC 4a2, e ai contenuti delle schede dell'elaborato QC-C4 ove si individuano gli edifici come di interesse storico-testimoniale, si inserisca la simbologia grafica di cui alla voce di legenda "Insediamenti di interesse storico-testimoniale" sulla Tav. QC-C2, per gli insediamenti in località San Giovanni (vd. scheda PON 07), in loc. Strada Comunale di San Gregorio (vd. scheda PON 10), in loc. I Ronchi (vd. scheda PON 12), in loc. Giarona (vd. scheda PON 14), in loc. Morella (vd. scheda VAL 02), in loc. Pertinenze del Castello (vd. scheda MUR 02); - in riferimento ai contenuti della scheda UII2 02 dell'elaborato QC-C5, si inserisca la simbologia grafica di cui alla voce di legenda "Insediamenti di interesse storico-testimoniale" sulla Tav. QC-C2, per gli insediamenti in località Cascina Camminata; - in riferimento alla perimetrazione presente sulla Tav. PSC 4a1, si inserisca la simbologia grafica di cui alla voce di legenda "Insediamenti di interesse storico-testimoniale" sulla Tav. QC-C2, per l'edificio ubicato ad est della chiesa parrocchiale di Pontenure, integrando anche l'elaborato QC-C4 con una specifica scheda; - in riferimento all'individuazione come "Insediamenti di interesse storico-testimoniale" sulla Tav. QC-C2 e alla perimetrazione presente sulla Tav. PSC 4a1 dell'insediamento ubicato nei pressi di via Papa Giovanni XXIII, si integri l'elaborato QC-C4 con una specifica scheda; - si modifichi il perimetro dell'insediamento in loc. Giarona, individuato sulla scheda PON 14 (elaborato QC-C4), in riferimento alla Tav. PSC 4a1; - in coerenza con la Tav. QC-C2 e con le Tavole di PSC, nelle schede PON 06 e VAL 03 (elaborato QC-C4), al grado di interesse "storico-testimoniale" degli edifici presenti, si sostituisca
---	--	---

	<p>accertare le caratteristiche degli elementi localizzati, anche di tipo puntuale. Risulta pertanto necessario integrare il paragrafo C.1.2.5 della Relazione sulla base delle suddette considerazioni, descrivendo l'analisi effettuata a supporto dell'individuazione cartografica degli elementi localizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> • si modificano, sulla base delle valutazioni effettuate rispetto alle integrazioni richieste ai punti precedenti, i ".....punti di debolezza epunti di forza" di cui al capitolo C.4 – Analisi SWOT. 		<p>"storico-architettonico";</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente all'insediamento ubicato in loc. Ex scuola (vd. scheda PAD 04 elaborato QC-C4), considerato il contenuto della scheda ove si individua l'edificio come di interesse storico-testimoniale, si verifichino le caratteristiche dello stesso ed eventualmente si inserisca la specifica simbologia grafica "Insediamenti di interesse storico-testimoniale" sulla Tav. QC-C2 e si integri la Tav. PSC 4a2 con uno specifico estratto; - relativamente agli insediamenti ubicati in territorio rurale, si eliminino le incongruenze presenti nelle schede di cui all'elaborato QC-C5, dove viene riportato il grado di interesse degli insediamenti "di interesse storico-testimoniale" a fronte di un grado di interesse "irrilevante" di tutti gli edifici presenti nell'insediamento oppure al contrario; accertato il grado di interesse storico-testimoniale, si adeguino gli altri elaborati di Piano (Tav. QC-C2 e tavole PSC 1, PSC 4a1 e PSC 4a2) con nuove individuazioni e perimetrazioni o modifiche di quelle esistenti. <p>Punto 4 – Viabilità storica</p> <p>Preso atto delle modifiche apportate alla Tavola QC-C2 "Evoluzione del sistema insediativo" e delle integrazioni effettuate all'elaborato "QC-C1. Relazione" (paragrafo C.1.2.5), richiamando i contenuti della riserva, si evidenzia che sulla tavola sopracitata sono ancora presenti alcune difformità nell'individuazione dei tratti di viabilità storica – percorsi consolidati rispetto alle Tavole del PTCP, nell'area fra l'autostrada e la ferrovia e nei pressi del Castello di Montanaro; si elimini pertanto tali incongruenze.</p> <p>Punto 7 – Analisi SWOT</p> <p>Richiamando quanto evidenziato in riserva, si integrino i ".....punti di debolezza epunti di</p>
--	--	--	--

			<p>forza” di cui al capitolo C.4 – Analisi SWOT in merito agli approfondimenti e valutazioni effettuate/da effettuarsi, in merito alle zone urbane storiche/strutture insediative storiche non urbane presenti sul territorio comunale.</p> <p>Per quanto riguarda i Punti 1, 5 e 6, preso atto delle modifiche apportate alla Tavola QC-C2 “Evoluzione del sistema insediativo”, delle integrazioni effettuate all'elaborato “QC-C1. Relazione” e considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, le riserve risultano superate.</p> <p>Si evidenzia infine che la simbologia grafica utilizzata sulla Tavola QC-C2, in sede di controdeduzione comunale è stata modificata (simbologia più grande o non aderente a quella presente in legenda) e per errore materiale alcuni simboli presenti in legenda non vengono più riportati sulla cartografia (vd. “Principali interventi di recupero e rifunionalizzazione di complessi rurali”), compromettendone la lettura dei contenuti. Inoltre la base cartografia utilizzata non è più estesa all'esterno dei confini comunali, come nel Piano adottato, permettendo l'utile inquadramento territoriale, e non riporta più l'indicazione dei toponimi, penalizzando la comprensione dei contenuti. Si provveda pertanto a ripristinare la simbologia grafica e la base cartografica utilizzate nel Piano adottato.</p>
D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE			
30	<p>Premesso che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie (PSC.2/3/4/4a) rappresentanti l'assetto vincolistico, caratterizzabili, ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R.15/2013), come “Tavola dei vincoli”, e così definite all'art.4 delle Norme di attuazione di PSC e considerato che gli elaborati cartografici del QC (QC-D2, QC-D3) contengono la medesima rappresentazione dei vincoli anche se con articolazione differente, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano, si valuti la</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Sono accolte le modifiche al QC suggerite nella riserva 30 con la conseguente modifica/integrazione dell'elaborato QC-D1</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Considerato che in sede di controdeduzione comunale, come suggerito con la riserva, sono state eliminate le Tavole QC-D2 e QC-D3, per chiarezza dei contenuti di Piano, si integri l'elaborato QC-D1 con uno specifico paragrafo in riferimento alla Tavola dei vincoli, costituita dalle tavole di PSC 2/3/4/4a1/4a2 e alla Scheda dei vincoli, riportata in allegato alle Norme di Attuazione di PSC, al fine di evidenziare che in detti elaborati viene rappresentato e descritto l'assetto vincolistico</p>

	<p>possibilità di eliminare le Tavole QC-D2 e QC-D3, richiamando, nell'elaborato QC-D1, le tavole di PSC 2/3/4/4a e la Scheda dei vincoli da predisporre ai sensi dell'art.19 comma 3-bis della L.R.20/2000.</p> <p>Nel caso le suddette tavole vengano mantenute nel QC, si provveda comunque alla loro modifica/integrazione in riferimento alle riserve sulle medesime tematiche formulate relativamente alle Tavole PSC.2/3/4/4a, aggiornando di conseguenza gli specifici contenuti dell'elaborato QC-D1.</p>		<p>completo, ossia tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio comunale.</p>
31	<p>Nel QC è assente un approfondimento specifico in merito alle unità di paesaggio; le unità di paesaggio vengono trattate solo nell'elaborato QC-D1 al paragrafo 9.3.3, riportando i contenuti del PTCP.</p> <p>Ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP vigente, risulta necessario provvedere sia ad effettuare una rappresentazione cartografica delle Unità di Paesaggio e delle Sub unità di rilevanza locale, presenti sulla Tav. T1 del Piano provinciale, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (verificando anche, secondo gli indirizzi di cui al comma 5 dell'art.54 del PTCP, le articolazioni delle sub unità di paesaggio rispetto alle delimitazioni ricadenti nei territori limitrofi), sia ad approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti alle Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP; • dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento. <p>In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di QC.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Punti 31 (Unità di paesaggio del Quadro Conoscitivo) e 93/parte del PSC</p> <p>Si integrano il QC (QC-D1) e l'art.28 come richiesto</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le integrazioni effettuate in sede di controdeduzione comunale all'elaborato QC-D1, ribadendo quanto evidenziato con la riserva, si provveda ad effettuare una rappresentazione cartografica delle Unità di Paesaggio e delle Sub unità di rilevanza locale, in riferimento alla Tav.T1 del Piano provinciale, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (verificando anche, secondo gli indirizzi di cui al comma 5 dell'art.54 del PTCP, le articolazioni delle sub unità di paesaggio rispetto alle delimitazioni ricadenti nei territori limitrofi); considerata l'eliminazione della Tav. QC-D3, tale tematica può essere rappresentata sulla "Tavola dei vincoli" (Tav. PSC 3), come effettuato, ma nel rispetto di quanto sopra evidenziato ed integrando di conseguenza la "Scheda dei vincoli". Si provveda pertanto a modificare la Tav. PSC 3, integrando la scheda con una specifica sezione.</p>
PIANO STRUTTURALE COMUNALE			
SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE			
32	<p>Per quanto concerne l'elaborato PSC R, si osserva che i dati riportati nel documento e relativi alle stime per il fabbisogno di edilizia residenziale (par. 4.1.1)</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Relativamente ai dati statistici si integrano e si aggiornano come richiesto, con la precisazione che</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Pur condividendo le motivazioni esposte in controdeduzione si ritiene che la riserva formulata</p>

	risultano superati; infatti, le elaborazioni risentono della sospensione che lo strumento urbanistico ha avuto nel suo iter approvativo. Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una loro revisione, utilizzando i dati più recenti a disposizione ed eventualmente rettificare, se necessario, le stime indicate.	non sono reperibili, ad oggi, dati significativi da rapportare al livello comunale di scenari occupazionali predisposti successivamente a quelli utilizzati nella fase di adozione. Inoltre, in considerazione dell'esiguità degli incrementi/decrementi demografici registrati negli aggiornamenti (ca. +0,1% annuo rispetto al dato di partenza considerato) non si ritiene risulti necessario, ovvero in quanto ininfluenza, modificare il dimensionamento residenziale per il prossimo ventennio.	non sia stata superata appieno. In considerazione delle modifiche prodotte è necessario ricalcolare il dimensionamento residenziale.
33	I dati relativi alle attrezzature e spazi collettivi contenuti nella Relazione PSC R (par. 4.3.4.1) dovranno essere rivisti in quanto la popolazione residenti non è più di 6217 abitanti, ma è salita a 6512.	ACCOLTA Relativamente ai dati statistici si integrano e si aggiornano come richiesto.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (URBANIZZATO – URBANIZZABILE – RURALE)			
34	Art.7 Partizione del territorio In riferimento alla classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale ai sensi dell'art.28, comma 2, lett. e) della L.R. 20/2000, e sulla base di quanto rappresentato nella cartografia di Piano, si ritiene opportuno sostituire il riferimento, presente in norma, alla tavola PSC 5 con quello alla tavola PSC 1.	ACCOLTA Si rettifica l'errore materiale nell'art.7 come richiesto.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - CENTRI STORICI			
35	Relativamente al sistema insediativo storico, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTC vigente e sulla base dei contenuti del QC come integrato in risposta alle precedenti riserve, negli elaborati di PSC, risulta necessario individuare distintamente: <ul style="list-style-type: none"> • i "Centri storici" e le "zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici); • le "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; • le "zone ed elementi di interesse storico- 	ACCOLTA Vengono accolte le modifiche e integrazioni ai diversi elaborati del PSC evidenziate nella riserva.	INTESA CONDIZIONATA Considerati i contenuti del QC e preso atto delle modifiche apportate alle tavole PSC 1, PSC 1a1 (in adozione denominata PSC 1a) e PSC 5, della nuova tavola PSC 1a2 predisposta in sede di controdeduzione e delle integrazioni effettuate all'elaborato PSC.R (paragrafo 4.4.3.2), si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • si riporti nella cartografia di base l'indicazione dei toponimi, presente tra l'altro nel Piano adottato; • relativamente al "Centro storico del capoluogo" individuato sulle Tavole PSC 1, PSC 1a1, PSC 1a2 e PSC 5, si richiamano le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n.29 punto 2; pertanto si provveda a modificare la perimetrazione del Centro storico, nel caso

<p>architettonico e testimoniale” quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza. Premesso che i “complessi edilizi di interesse storico testimoniale” sono rappresentati sulle Tavole PSC 4 e PSC 4a, si rileva che sulla Tav. PSC.1 “Aspetti strutturanti il territorio”, sono individuati il “Centro storico del capoluogo” (il cui perimetro risulta difforme da quello presente sulla Tav. QC-C2) ed i “Complessi edilizi di rilevante interesse storico”, evidenziando un’articolazione del sistema insediativo storico difforme da quella del Piano provinciale (cfr. Tavole A1.2, A1.3, A1.5 e A1.6 e All.N2 alle Norme) che individua, oltre al tessuto agglomerato di Pontenure, anche il tessuto agglomerato di Valconasso e il nucleo secondario di Muradello; pertanto sulla base delle definizioni sopracitate e dei contenuti del QC, come modificati in riferimento alle specifiche riserve alle quali si rimanda, si definisca la gerarchia degli insediamenti storici effettuandone la corretta perimetrazione basata su di una lettura di carattere storico, morfologico e funzionale dei tessuti/nuclei.</p> <p>Inoltre, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle voci di legenda “Centro storico del capoluogo” e “Complessi edilizi di rilevante interesse storico” della Tav. PSC 1 non è presente il riferimento alla disciplina particolareggiata (PSC.1a); inoltre considerato che anche le aree pertinenziali dei “Complessi edilizi di rilevante interesse storico” devono essere soggette a disciplina particolareggiata, è necessario modificare la simbologia grafica utilizzata sulla Tav. PSC 1 (all’interno della perimetrazione non possono essere comprese parti di territorio rurale come gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola); • l’individuazione dei “Complessi edilizi di rilevante interesse storico”, presente sulla Tav. PSC 1, deve essere rivista sulla base delle modifiche/integrazioni che saranno apportate in riferimento alle specifiche riserve al QC, ricomprendendo in tali insediamenti tutti i beni architettonici soggetti a tutela ai sensi del 		<p>venisse variata (in conseguenza delle verifiche da effettuarsi) negli elaborati di QC;</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente ai “Complessi edilizi di rilevante interesse storico” individuati sulle Tavole PSC 1, PSC 1a1, PSC 1a2 e PSC 5, richiamando le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alla riserva n.29 punto 3, si rileva che è necessario modificarne la perimetrazione in riferimento alle modifiche che verranno apportate al QC. La perimetrazione dei suddetti complessi deve pertanto essere modificata/integrata al fine di comprendere i beni e le relative pertinenze riconosciuti di interesse storico-architettonico nell’analisi effettuata nel QC e comunque nei decreti/dichiarazioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004, eliminando le diverse incongruenze presenti fra gli elaborati di Piano, rispetto alle quali si rileva che: <ul style="list-style-type: none"> - i perimetri definiti sulla Tav. PSC 1 e PSC 5 non sono presenti per tutti i beni soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 individuati sulla Tav. PSC 4 (vd. Cimitero di Paderna, Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze); la Tav. PSC 1a1 deve essere integrata con l’estratto mancante relativo al Cimitero di Paderna e con l’individuazione dei beni ope legis individuati sulla Tav. PSC 1 fra i complessi edilizi di rilevante interesse storico; - alcuni perimetri, relativi ai beni soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004, definiti sulle Tavole PSC 1 e PSC 5, risultano differenti da quelli individuati sulla Tav. PSC 1a1 e sulla Tav. PSC 4 (vd. La Bellotta e Castello di Muradello); sulla Tav. PSC 4, nella perimetrazione dei beni oggetto a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004, si evidenziano comunque diverse difformità rispetto ai decreti/dichiarazioni di tutela. <p>Infine si suggerisce di spostare l’individuazione, con perimetrazione, dei “Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale” dalla Tav. PSC 1 (che in adozione non li riportava) alla Tav. PSC 4, in quanto tali elementi fanno riferimento al sistema delle tutele del Piano, rappresentato e disciplinato attraverso</p>
---	--	---

	D.Lgs.42/2004 (si veda ad esempio: "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze", "Cimitero" di Paderna e "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" e "Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze" ubicato nel comune di S.Giorgio P.) e comunque deve essere conforme a quella contenuta nell'elaborato PSC 1a. Sulla base di quanto sopra evidenziato si modificano le tavole PSC 1, PSC 1a e PSC 5 e l'elaborato PSC R – Relazione.		la "Tavola dei vincoli".
36	<p>Relativamente alla disciplina particolareggiata del centro storico del capoluogo e dei complessi edilizi di rilevante interesse storico, contenuta nell'elaborato PSC 1a, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> risulta necessario verificare l'individuazione grafica dei beni vincolati, presenti sia nel "Centro storico del Capoluogo" che nei "Complessi edilizi di rilevante interesse storico", sulla base dei decreti di vincolo o della presenza di tutele ope legis, correggendo alcune incongruenze e perimetrando i beni non individuati (si vedano ad esempio: "Colombara Bancherio, Oratorio, parco e pertinenze rurali" - non individuati come vincolati, "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze" - individuati come zone di completamento per attività produttive in Piani urbanistici attuativi, "Cimitero" di Paderna - non individuato, "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" - non individuato e "Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze" ubicato nel comune di S.Giorgio P. - non individuato); in seguito a tale verifica, si rivalutino, ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, le classi di intervento attribuite relativamente agli edifici e si disciplinino le aree di pertinenza; relativamente ai "complessi edilizi di interesse storico testimoniale" presenti, si inserisca una specifica voce di legenda che richiami l'elaborato PSC 4a, effettuandone la perimetrazione; risulta opportuno individuare (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della 	<p>ACCOLTA Si accoglie, con le conseguenti modificazioni e integrazioni agli elaborati di PSC, la riserva formulata.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Viste le modifiche apportate in sede di controdeduzione alla Tav. PSC 1a1 (in adozione denominata PSC 1a), si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Punto 1: si richiama il contenuto delle valutazioni conclusive alla controdeduzione comunale alla precedente riserva n.35; inoltre si attribuiscono agli edifici ubicati nei "Complessi assoggettati alle misure di protezione e conservazione del Capo III del Titolo I della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs.42/2004", le categorie d'intervento, già presenti nel PSC adottato ma da rivalutare ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, adeguando di conseguenza la disciplina normativa di cui all'art.9 di PSC; Punto 2: ribadendo quanto evidenziato in riserva, si provveda a perimetrare, negli estratti della Tav. PSC 1a1 (inserendo in legenda una specifica voce che richiami gli elaborati PSC 4a1 e PSC 4a2 e l'art.37 di PSC), i complessi edilizi di interesse storico testimoniale, recependo la perimetrazione presente sulle Tavole PSC 4a1 e 4a2, come modificate in riferimento alle valutazioni conclusive relative alla controdeduzione comunale alla riserva n. 91 e verificando le incongruenze presenti dovute a specifiche destinazioni d'ambito (ad esempio zone residenziali di completamento estensive) e alla presenza di una tutela testimoniale; Punto 4: viste le modifiche effettuate in contro-

<p>loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disciplina particolareggiata deve essere articolata in modo omogeneo; risulta pertanto necessario modificare la Tav. PSC 1a, in riferimento al centro storico del capoluogo, inserendo oltre alla caratterizzazione degli insediamenti (peraltro già presente nell'elaborato QC C4) le specifiche categorie d'intervento, come effettuato per i complessi edilizi di rilevante interesse storico, riportandole in un estratto del centro storico in scala 1:2.000. Inoltre si evidenzia che le categorie di intervento indicate sulla Tavola devono essere le medesime contenute nell'art.9 delle Norme di Attuazione ai punti 1. e 2.; • si rivalutino le categorie d'intervento definite nella Tav. PSC 1a e nell'art.9 delle Norme di Attuazione (punti 1. e 2.), in riferimento alle disposizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000 e agli artt. 24 e 25 del PTCP. In particolare si evidenzia che la "ristrutturazione urbanistica", comportando trasformazioni rilevanti delle unità edilizie e dei tessuti, non risulta compatibile con gli obiettivi di tutela e di conservazione delle zone storiche; ai sensi dell'art.24 comma 5 del PTCP la disciplina può prevedere interventi di "ristrutturazione urbanistica", soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali; si verifichino pertanto gli interventi di "ristrutturazione urbanistica" indicati nell'elaborato PSC 1.1; si verifichi inoltre, sulla base delle caratteristiche di edifici e tessuti presenti nel Centro storico del capoluogo e nei Complessi edilizi di rilevante interesse storico, l'attribuzione della categoria di intervento "ristrutturazione edilizia" ad alcuni edifici, alla luce della nuova definizione di cui alla L.R.15/2013; • è necessario specificare la disciplina 		<p>deduzione alla Tav. PSC 1a1 (in adozione denominata PSC 1a) e alle Norme di Attuazione (art.9) di PSC e la nuova tavola PSC 1a2 predisposta in sede di controdeduzione, la riserva è superata; risulta comunque necessario eliminare dalla voce di legenda della Tav. PSC 1a1, la categoria di intervento "(u) Edifici sottoposti a interventi di Ristrutturazione urbanistica", in quanto non è più né rappresentata in cartografia né indicata nell'art.9 delle Norme di Attuazione di PSC;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punto 5: ribadendo il contenuto della riserva, si verifichi, anche sulla base delle modifiche agli elaborati di QC da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, oltre che in riferimento alle disposizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000 e agli artt. 24 e 25 del PTCP, l'attribuzione della categoria di intervento "ristrutturazione edilizia" agli edifici ubicati nei complessi edilizi di rilevante interesse storico; ciò anche alla luce delle modifiche recentemente approvate, con L.R. 12/2017 (art. 31), all'Allegato della L.R.15/2013 contenente la definizione degli interventi edilizi; • Punto 6: si integri la voce di legenda della Tav. PSC 1a1 (in adozione denominata PSC 1a) con il riferimento alla disciplina relativa alle aree libere contenuta nell'art.37 delle Norme di Attuazione di PSC. <p>Per quanto riguarda i Punti 3 e 7, preso atto delle modifiche apportate alle Norme di Attuazione (art.9) di PSC, alla Tav. PSC 1a1 (in adozione denominata PSC 1a) e vista la nuova tavola PSC 1a2 predisposta in sede di controdeduzione, le riserve risultano superate.</p>
---	--	--

	<p>particolareggiata, non solo relativamente a tutti gli edifici presenti ma anche alle aree libere;</p> <ul style="list-style-type: none"> per maggior chiarezza e corretta applicazione dei contenuti di Piano, si inserisca in ogni voce di legenda dell'elaborato PSC 1a, l'articolo di riferimento delle NTA di PSC o di RUE. 		
37	<p>Al fine di coordinare i contenuti rappresentati sulle Tavole PSC. 1 e PSC 1a con le disposizioni normative, risulta necessario modificare la disciplina relativa ai Centri storici di cui all'art.9 delle Norme di Attuazione di PSC. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> si devono riportare le definizioni degli ambiti rappresentati sulla Tav. PSC.1 e nell'elaborato PSC 1a, come modificati sulla base delle specifiche riserve; nella norma si richiamino comunque i suddetti elaborati; la norma deve essere integrata in considerazione delle disposizioni del PTCP (artt. 24 e 25). In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale; richiamando la precedente riserva, risulta necessario garantire l'omogeneità fra disciplina e cartografia, eliminando le difformità presenti nei diversi elaborati fra caratterizzazioni degli insediamenti e categorie di intervento; le categorie d'intervento definite nell'art.9 delle Norme di Attuazione (punti 1. e 2.) ("ristrutturazione urbanistica" e "ristrutturazione edilizia"), come già evidenziato relativamente alla disciplina particolareggiata, devono essere rivalutate in riferimento alle disposizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000, agli artt. 24 e 25 del PTCP e alla L.R.15/1013; risulta necessario modificare la norma al fine di renderla conforme alla L.R.15/2013; si evidenzia ad esempio che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 	<p>ACCOLTA</p> <p>Si accoglie, con le conseguenti modificazioni e integrazioni agli elaborati di PSC, la riserva formulata.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le modifiche apportate in sede di controdeduzione alle Norme di Attuazione (art.9) di PSC, ribadendo il contenuto della riserva, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> si integri l'art.9 richiamando le disposizioni di cui al PTCP (artt. 24 e 25) senza riprodurne i contenuti; la categoria d'intervento "ristrutturazione edilizia" definita nell'art.9 delle Norme di Attuazione (punto 2.), come già evidenziato in precedenza, deve essere rivalutata in riferimento alle disposizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000, agli artt. 24 e 25 del PTCP e all'Allegato della L.R.15/1013 come recentemente modificato dall'art.31 della L.R. 12/2017; si renda conforme la disciplina dell'art.9 di PSC alla sopracitata L.R.12/2017, per quanto riguarda gli interventi edilizi; la citata legge regionale ha infatti soppresso la definizione di "ripristino tipologico".

	2013 n.98. (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014);		
	<ul style="list-style-type: none"> risulta opportuno richiamare nella norma le disposizioni di RUE inerenti la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 		
AMBITI URBANI CONSOLIDATI			
38	Nella tavola PSC 1a è necessario indicare con un tratteggio e riportarlo in legenda, il perimetro del territorio urbanizzato, fondamentale per l'individuazione e classificazione degli ambiti urbani consolidati.	ACCOLTA Si recepiscono le riserve formulate; si vedano le integrazioni alla tav. PSC-1a	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
39	Art.10 Ambiti urbani consolidati Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.	ACCOLTA Si recepiscono le riserve formulate; si vedano le integrazioni all'art.10 della normativa di PSC.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
40	I compiti previsti dal PSC per gli "Ambiti consolidati", sono indicati al comma 3 dell'art. A-10 della L.R. 20/2000, nel quale si afferma che le trasformazioni edilizie ammissibili sono disciplinate dal RUE. Per tale motivo è necessario procedere ad una revisione dell'articolo <i>Art.10 Ambiti urbani consolidati</i> delle NTA e stralciare le parti in cui si esplicita nel dettaglio la disciplina urbanistica quali: <ul style="list-style-type: none"> zone residenziali di completamento: laddove si riportano indici urbanistici di dettaglio; sistema dei servizi consolidati: nel punto in cui si fa riferimento all'insediamento in località Bellotta. 	ACCOLTA Si recepiscono le riserve formulate; si vedano le integrazioni all'art.10 della normativa di PSC.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
AMBITI DA RIQUALIFICARE			
41	Nell'elaborato PSC 5 "SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE" sono riportati " Complessi edilizi degradati da riqualificare " i quali non trovano alcun riscontro all'interno delle Norme di Attuazione (PSC N). Si deve comunque evidenziare che con il termine di "riqualificazione urbana" si intende un rilevante processo di pianificazione di parti significative delle città, che presentino caratteri di degrado ambientale, architettonico, sociale ed economico che necessitano quindi di un complesso di interventi per la cui attuazione la normativa regionale (L.R. n. 19/1998 come integrata nella L.R. n. 20/2000) richiede valutazioni, definizione di obiettivi, elaborazioni e procedure di un certa complessità. Di	ACCOLTA Si condividono i contenuti della riserva e si stralciano dalla tav. PSC 5 le indicazioni dei complessi edilizi degradati.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	diversa portata è invece l'attivazione di processi diffusi di sostituzione o qualificazione del patrimonio edilizio esistente per migliorarne la qualità architettonica, strutturale ed energetica.		
I NUOVI INSEDIAMENTI URBANI			
42	All'interno delle norme di Piano è necessario inserire un articolo che tratti la tematica dell'edilizia residenziale sociale (ERS) e non un singolo comma (vedi art.11 del PSC N), nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 20/2000 e dell'art.78 del PTCP, anche integrando la disposizione che è stata suggerita con altra riserva. Occorre procedere anche alla revisione dei contenuti relativi alle "Schede degli ambiti territoriali" da allegare alle NTA.	ACCOLTA Si accolgono i contenuti della riserva: si veda il nuovo punto 2) "Edilizia residenziale sociale" dell'art.6 della normativa di attuazione.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
43	Per quanto concerne gli "Ambiti di nuova previsione", sia quelli residenziali che produttivi, nonché le "Attrezzature e spazi collettivi", è necessario predisporre un elaborato da allegare alle Norme di Attuazione (PSC N), stralciando le schede d'ambito dagli artt. 11 e 12.	ACCOLTA Si apportano le integrazioni normative richieste.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
44	Si osserva che l'attuazione degli interventi per le nuove aree di trasformazione, a seguito dell'approvazione del POC, deve essere subordinata alla formazione di un PUA. Occorre, pertanto integrare le Schede d'ambito specificando le modalità di intervento e attuazione.	ACCOLTA Si apportano le integrazioni normative richieste.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO			
45	Dalla lettura del documento PSC R (par. 4.1.2), non emergono analisi che motivino a sufficienza il dimensionamento relativo agli ambiti produttivi (75 ha). È, pertanto, necessario procedere all'integrazione del testo con le dovute analisi e motivazioni verificando il dimensionamento in base alle disposizioni del PTCP.	CONTRODEDOTTA Relativamente alla definizione del dimensionamento degli ambiti per attività produttive si vedano le considerazioni e gli approfondimenti apportati al punto 4.1.2 "Le valutazioni per il fabbisogno di insediamenti per attività produttive" e comunque si valuti il ridimensionamento delle previsioni adottate per ca. 10 ettari (complessivamente ca. 21 ha. contro i ca.40 ipotizzati nelle valutazioni per il fabbisogno).	INTESA CONDIZIONATA Pur condividendo le motivazioni esposte in controdeduzione si ritiene che la riserva formulata non sia stata superata appieno. È infatti necessario che sia chiaramente indicato il dimensionamento produttivo del piano adottato, quello del piano controdedotto e che lo stesso sia confrontato con il fabbisogno individuato.
46	L'art. A-13, comma 6 della L.R. 20/2000 e l'art.84 "Ambiti specializzati per attività produttive" del PTCP, stabiliscono che gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono	CONTRODEDOTTA Si vedano le integrazioni all'art.12 della normativa di PSC e l'articolo "Ambiti specializzati per attività produttive" e del nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	attuati attraverso intervento diretto. Per tale motivo si ritiene necessario stralciare dall' <i>art.12 "Ambiti specializzati per attività produttive"</i> dell'elaborato PSC N, i punti 1, 2 e 3 per reinserirli nel testo normativo del RUE.		
47	Si osserva che l'art. 85, "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale", comma 7 del PTCP, stabilisce che i Comuni possono prevedere limitati ampliamenti dei Poli Produttivi Consolidati (PPC) sulla base dei contenuti delle specifiche schede di cui all'allegato N7 del PTCP e nel contempo deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA. Per tali motivi occorre integrare l' <i>art.12 "Ambiti specializzati per attività produttive"</i> laddove si descrivono le caratteristiche dei nuovi ambiti produttivi: P2, P3, P4 . Infatti tali ambiti si possono considerare a tutti gli effetti ampliamenti dei PPC – Pontenure – Area 1 e Area 2 (schede n.11 e 12 allegato N7).	ACCOLTA Si integrano le schede d'ambito e l'art.12 come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
48	Valuti il Comune se inserire nelle Norme di Piano una disposizione che preveda, in sede di elaborazione del POC, l'utilizzo dello strumento dell'Accordo con i privati di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000 per definire interventi di rilevante interesse per la comunità locale coerenti con gli obiettivi strategici individuati dalla pianificazione comunale.	ACCOLTA Si integrano le schede d'ambito e l'art.12 come richiesto nella riserva.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
49	Tavola PSC 5 "Schema di assetto territoriale" In base alla normativa di settore vigente, il PSC contiene: <ul style="list-style-type: none"> la programmazione operativa a livello comunale (con particolare riferimento alla localizzazione delle aree idonee per l'insediamento di esercizi commerciali -a livello testuale e/o cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento della funzione commerciale, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste; la disciplina delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi, suddivise per settore merceologico: alimentare e non alimentare), in coerenza con i contenuti del PTCP 	CONTRODEDOTTA Si ritiene che la "griglia" normativa dettata al punto 6) dell'art.12 per l'idoneità (ovvero l'inidoneità) dei diversi ambiti territoriali all'insediamento delle diverse tipologie degli esercizi commerciali risponda ai criteri di oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale e paesaggistico richiamati nella riserva.	INTESA CONDIZIONATA L'art. 12, punto 6 delle NTA del PSC individua le tipologie dimensionali ed i settori merceologici che possono essere realizzati all'interno dei vari ambiti del territorio comunale definiti ai sensi dell'Allegato della L.R. n. 20/2000. Occorre supportare tali individuazioni con motivazioni maggiormente circostanziate, in coerenza con il principio di libera concorrenza applicato al settore, secondo cui l'attività di pianificazione commerciale può definire limitazioni all'insediamento di esercizi commerciali solamente qualora esse ineriscano ad oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o siano legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., rendendo potenzialmente inidonee alcune porzioni del territorio comunale all'insediamento di

	<p>vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> le norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali. <p>Per quanto concerne gli aspetti progettuali, si rammenta che le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale, come la LR 7/2014, sono in generale finalizzate alla liberalizzazione del settore. In base a tali modifiche costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."</p> <p>Le scelte comunali devono, pertanto, essere tradotte negli elaborati di PSC in oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., che rendano potenzialmente inidonee alcune porzioni del territorio comunale all'insediamento di alcune tipologie di strutture di vendita o settore merceologico.</p>		<p>determinate tipologie di strutture di vendita o di settori merceologici.</p>
<p>50</p>	<p>Per quanto concerne la trattazione specifica (PSC R - pag.33) riferita alla grande struttura di vendita non alimentare esistente sul territorio comunale (Mobilificio Mazzoni), si rammenta al Comune che l'art. 63 della citata LR 7/2014 ha disposto la disapplicazione dei Range di variazione definiti nei PTCP, in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa di settore sovraordinata. Occorre, pertanto, stralciare il testo del secondo alinea dell'elenco puntato: "l'ampliamento può essere autorizzato nel rispetto delle quantità massime determinate dal PTCP per ogni ambito territoriale sovracomunale per i prossimi trienni".</p> <p>Per le ragioni esposte più sopra, risulta necessario che il testo riferito alle previsioni di tipo commerciale all'interno del territorio urbanizzato di cui alla pag.33 della Relazione di PSC venga modificato tenendo conto delle recenti disposizioni in materia di liberalizzazione, definendo quindi criteri di</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Si integrano gli elaborati di Piano come richiesto, con la precisazione che l'insediamento commerciale in corrispondenza della rotatoria tra la SS9 e la SP53 risulta agli atti comunali qualificato come "Complesso commerciale di vicinato".</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Sulla base di quanto disposto dalla normativa sulla liberalizzazione commerciale, in particolare dalla L.R. n. 7/2014, occorre modificare il terzultimo ed il penultimo capoverso dell'art. 12 come segue: "Il PSC recepisce inoltre la seguente previsione del PTCP per grandi strutture di vendita nel comune di Pontenure: Mobilificio Mazzoni: Tipologia della struttura = Grande struttura di vendita extralimentare di livello inferiore esistente; Superficie di vendita autorizzata = mq. 1.700; Superficie di vendita max autorizzabile = mq. 10.000; Superficie di vendita residua = mq. 8.300".</p> <p>Per quanto riguarda le modifiche apportate all'elaborato PSC R "Relazione", si accorda l'Intesa.</p>

	<p>insediamento non solamente di tipo urbanistico, ma anche ambientale, paesaggistico, di tutela della salute e salubrità degli insediamenti, ecc..</p> <p>Si suggerisce, in tal senso, di stralciare la parte barrata dal testo seguente: "L'autorizzazione di queste strutture è comunque subordinata al rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal PTCP.</p>		
51	<p>Con particolare riferimento alla tavola PSC-1a "Aspetti strutturanti il territorio. Estratti", si rileva la necessità di coordinare gli elaborati testuali e cartografici del QC e del PSC, eliminando le incongruenze esistenti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • occorre chiarire se nel capoluogo risulti esistente un complesso commerciale di vicinato ovvero un centro commerciale di vicinato; • a differenza di quanto indicato sulla tavola QC-C7, l'elaborato esaminato non censisce tutte le medie strutture (alimentari o non alimentari) presenti. 	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Si integrano gli elaborati di Piano come richiesto, con la precisazione che l'insediamento commerciale in corrispondenza della rotatoria tra la SS9 e la SP53 risulta agli atti comunali qualificato come "Complesso commerciale di vicinato".</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE			
52	<p>La Relazione (PSC R) del PSC deve illustrare quali sono le strategie e le azioni gestionali necessarie ai fini della realizzazione e tutela, anche attraverso l'applicazione delle norme di attuazione e degli strumenti attuativi, della Rete Ecologica Locale, in coerenza con il PTCP e le <i>Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale</i>, approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si integra la Relazione del PSC alla voce "La rete ecologica" con i contenuti richiesti.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
53	<p>La tavola PSC 1 "ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO" deve contenere in legenda ed in cartografia l'indicazione degli "Ambiti di valore naturale e ambientale", così come definiti dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del PSC.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Si specifica che risulterebbe di molto difficile e incomprensibile lettura l'aggiunta per l'individuazione sulla tav. PSC1 degli "Ambiti di valore naturale e ambientale" (peraltro già singolarmente indicati nella tav. PSC3) e pertanto si ritiene più consono integrare l'articolato normativo (art.15) con il chiaro riferimento per ogni singolo elemento costituente queste Aree alle tavole e alle</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

		disposizioni normative del PSC.	
54	Tav. PSC 3 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI" L'art. 10 del PTPR prevede che l'assetto vegetazionale e boschivo venga perimetrato sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale; è pertanto necessario adeguare la scala o la base cartografica CTR di restituzione dell'elaborato di PSC (PSC 3) che rappresenta l'assetto forestale e boschivo, per consentire un adeguata e efficace applicazione della norma di tutela.	CONTRODEDOTTA Si evidenzia che l'individuazione dell'assetto vegetazionale e boschivo è già contenuta nella tav. PSC3 alla scala 1:10.000 della C.T.R. alle voci "Assetto vegetazionale" .	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
55	Art.15 Ambiti di valore naturale e ambientale Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di Piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.	CONTRODEDOTTA Si ritiene di integrare l'articolato normativo (art.15) con il chiaro riferimento per ogni singolo elemento costituente queste Aree alle tavole e alle disposizioni normative del PSC.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
56	Inoltre, si ritiene necessario precisare nel testo della norma sopra citata, in particolare a seguito dei commi in cui si citano il "Progetto di valorizzazione ambientale e territoriale degli ambiti di pertinenza del torrente Nure" e dell'"Area progetto del medio corso del torrente Riglio", che è di competenza del POC il coordinamento degli interventi e delle trasformazioni insediative e infrastrutturali, così come disposto dall'art. A-17, comma 9, della L.R. 20/2000.	ACCOLTA Si integra l'articolato normativo come richiesto.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
57	Vista la presenza di parchi e giardini di importanza strategica per il territorio comunale (vedi Parco di Villa Raggio), il Comune valuti la possibilità di individuare esemplari arborei singoli, non soggetti a vincolo, ma meritevoli di tutela, sulla base di quanto previsto dall'art.9 del PTCP.	CONTRODEDOTTA Si specifica che i grandi parchi e giardini presenti nel territorio comunale ricadono all'interno di complessi tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per cui non si ravvisa la necessità di apposizione di ulteriori misure di vincolo.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA			
58	Art.13 Disposizioni generali per il territorio rurale Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.	ACCOLTA Si ritiene di integrare l'articolato normativo (art.13) con il chiaro riferimento per ogni singolo elemento costituente queste Aree alle tavole e alle disposizioni normative del PSC.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
59	Nel ribadire che il PSC fornisce riferimenti di	ACCOLTA	INTESA ACCORDATA

	massima anche per quanto concerne le modalità di intervento, si ritiene necessario stralciare dall'articolo 13 del PSC, la parte in cui recita: "Più in particolare nei fabbricati rurali di servizio.....ammesse solo se colorate o tinteggiate" ed i paragrafi: da A a D; in quanto trattasi di argomenti di pertinenza del RUE, così come stabilito anche dall'art.61, comma 7, del PTCP.	Si riportano nell'articolato normativo le integrazioni richieste e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE nel quale sono stati trasposte le intere regolamentazioni relative alle trasformazioni edilizie ammissibili nel territorio rurale, regolamentazioni che si ritiene attuino le direttive e gli indirizzi del PTCP.	Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
60	Al punto 2 Insedimenti esistenti nel territorio extraurbano , per le stesse motivazioni occorre togliere il seguente periodo: " nel rispetto degli indici e delle prescrizioni del precedente punto 1.....e ammodernamento dell'attività agricola (PRA)"	ACCOLTA Si riportano nell'articolato normativo le integrazioni richieste e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE nel quale sono stati trasposte le intere regolamentazioni relative alle trasformazioni edilizie ammissibili nel territorio rurale, regolamentazioni che si ritiene attuino le direttive e gli indirizzi del PTCP.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
61	Al punto B – Complessi vincolati all'uso rurale , occorre specificare in quali elaborati di Piano si ritrovano le: "costruzioni esistenti agricole vincolate agli usi rurali". Inoltre, il terzo comma tratta tematiche di competenza del RUE.	ACCOLTA Si riportano nell'articolato normativo le integrazioni richieste e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE nel quale sono stati trasposte le intere regolamentazioni relative alle trasformazioni edilizie ammissibili nel territorio rurale, regolamentazioni che si ritiene attuino le direttive e gli indirizzi del PTCP.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
62	Analogamente al punto C – Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività , occorre stralciare le lettere e), f), e g) in quanto trattasi di tematiche di competenza del RUE. Inoltre, si ritiene necessario integrare il presente punto C, con quanto stabilito dall'art.56, commi 9 del PTCP, in merito alla realizzazione di nuove costruzioni non connesse alle attività agricole.	ACCOLTA Si riportano nell'articolato normativo le integrazioni richieste e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE nel quale sono stati trasposte le intere regolamentazioni relative alle trasformazioni edilizie ammissibili nel territorio rurale, regolamentazioni che si ritiene attuino le direttive e gli indirizzi del PTCP.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
63	Per quanto concerne il punto D – Edifici non utilizzati a fini rurali , occorre tenere in considerazione quanto previsto dall'art.56, comma 10, del PTCP in merito a tutte quelle attività di tipo industriale, artigianale, ecc. individuate sul territorio rurale e rispettarne, pertanto, gli indirizzi indicati.	ACCOLTA Si riportano nell'articolato normativo le integrazioni richieste e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE nel quale sono stati trasposte le intere regolamentazioni relative alle trasformazioni edilizie ammissibili nel territorio rurale, regolamentazioni che si ritiene attuino le direttive e gli indirizzi del PTCP.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
64	Art.13 Disposizioni generali per il territorio	ACCOLTA	INTESA ACCORDATA

	rurale Tenendo in considerazione la tematica del presente articolo si ritiene necessario integrarlo con quanto disciplinato dall'art.61 "Disciplina degli interventi per funzioni connesse alle attività agricole" del PTCP, in particolare, fra le disposizioni generali deve essere esplicitato che fra gli obiettivi da perseguire nel territorio rurale vi è quello del recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse.	Si riportano nell'articolato normativo le integrazioni richieste e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE nel quale sono stati trasposte le intere regolamentazioni relative alle trasformazioni edilizie ammissibili nel territorio rurale, regolamentazioni che si ritiene attuino le direttive e gli indirizzi del PTCP.	Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
65	Art.14 Ambito ad alta vocazione produttiva agricola Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento. Occorre stralciare dal presente articolo il seguente periodo: " secondo le modalità e i limiti dimensionali specificati nel precedente articolo....".	ACCOLTA Si riportano nell'articolato normativo le integrazioni richieste e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE nel quale sono stati trasposte le intere regolamentazioni relative alle trasformazioni edilizie ammissibili nel territorio rurale, regolamentazioni che si ritiene attuino le direttive e gli indirizzi del PTCP.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
AMBITI AGRICOLI PERIURBANI			
66	Il Comune valuti la possibilità di ampliare l'ambito agricolo periurbano individuando i territori posti a sud e a ovest del capoluogo comunale, fino al raggiungimento delle future infrastrutture viarie previste.	CONTRODEDOTTA Si ritiene di ritenere congrue le previsioni cartografiche di questi ambiti.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
67	Art.16 Ambiti agricoli periurbani Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento. Il presente articolo deve essere integrato tenendo in considerazione quanto disposto dall'art. 59 "Ambiti agricoli periurbani" del PTCP. In particolare, il PSC deve perseguire gli obiettivi, gli indirizzi e le disposizioni indicati nel comma 4, 5, 6, e 7. Infine, ai sensi del 8 del sopra citato art.59 del PTCP, la presente norma deve chiarire quali sono le dotazioni ecologiche da incentivare all'interno degli ambiti periurbani, in modo da stabilire criteri finalizzati alla compensazione per le aziende che si attivano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Si ritiene, inoltre, opportuno precisare all'interno della norma che gli interventi ammessi negli ambiti periurbani, sono disciplinati dal RUE e attuati per lo	ACCOLTA Si integra l'articolato normativo del PSC e si rimanda inoltre al nuovo Capo II "Disciplina urbanistica degli ambiti di PSC" del Titolo VI del RUE.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	più mediante intervento diretto, e che il loro inserimento all'interno del POC può costituire un'alternativa nel caso in cui gli interventi assumano un rilevante interesse per l'Amministrazione comunale.		
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'			
68	Sulla tavola PSC 1 "ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO" , occorre procedere all'individuazione delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, così come previsto dall'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000, laddove afferma che il PSC "provvede alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità".	CONTRODEDOTTA Le fasce di rispetto stradale e ferroviario sono più correttamente definite nell'elaborato di progetto tav. PSC-2 (Aspetti condizionanti - Vincoli e rispetti) , conformemente alle indicazioni regionali per lo schema strutturale delle cartografie del PSC (Det. Dirigenziale n.2172/2006).	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
69	Nella tavola PSC 1 "ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO" occorre mettere in evidenza il sistema dei parcheggi di scambio e interconnessione presenti (seppur minimi legati al sistema ferroviario ed eventuale suo sviluppo) e dell'intero sistema della mobilità ciclabile. Si proceda, pertanto, all'aggiornamento della carta in oggetto.	ACCOLTA Si apportano i miglioramenti grafici segnalati.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
70	Si osserva che nella tavola PSC 1a non è stata riportata, né l'infrastruttura viaria di collegamento tra la S.P. n.32 "Sant'Agata" e la S.S. n.9 "Via Emilia", a ovest del capoluogo comunale, né la variante alla S.S. n.9 "Via Emilia" che prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento sul T. Nure ed il tracciato in affiancamento alla linea ferroviaria, entrambe le opere previste dal PTCP e già indicate nella tavola PSC 1 dello strumento urbanistico comunale. Occorre, pertanto, procedere alla revisione della cartografia in oggetto inserendo le previsioni mancanti.	ACCOLTA Si apportano i miglioramenti grafici segnalati.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
71	In considerazione di quanto indicato dall'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000, è necessario che il PSC, definisca il perimetro del centro abitato. Occorre, pertanto, riportare sulla tavola PSC 2 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI - VINCOLI E RISPETTI" il perimetro del territorio urbanizzato del comune capoluogo e dei centri frazionali.	ACCOLTA Si apportano i miglioramenti grafici segnalati.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
72	Analogamente a quanto previsto per lo spostamento delle linee elettriche ad alta tensione, sulla tavola PSC 2 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI - VINCOLI E RISPETTI" , si	ACCOLTA Si apportano i miglioramenti grafici segnalati.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	ritiene opportuno, per le infrastrutture stradali non ancora realizzate, riportarle come "Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture della mobilità" e non come fasce di rispetto.		
73	Nonostante sulla tavola PSC 2 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – VINCOLI E RISPETTI" sia indicato "che le fasce di rispetto ai metanodotti ed agli oleodotti siano soggetti a specifiche prescrizioni normative", si ritiene ugualmente necessario riportare, sulla carta sopra citata, il tracciato della "Rete nazionale gasdotti" e quello della "Rete regionale gasdotti", così come indicati nella tavola C1.h "Infrastrutture e reti tecnologiche di rilievo provinciale del PTCP.	ACCOLTA Si apportano i miglioramenti grafici segnalati.	INTESA CONDIZIONATA Si rappresenta che il tracciato del metanodotto riportato in cartografia (tav. PSC 2 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – VINCOLI E RISPETTI"), non è conforme a quello riportato nel PTCP. Si proceda alla sua correzione.
74	Sulla tavola PSC 2 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – VINCOLI E RISPETTI" occorre individuare la fascia di rispetto dei pozzi ad uso potabile.	CONTRODEDOTTA Si precisa che le fasce di rispetto dei pozzi idropotabili sono opportunamente rappresentate nella tav. PSC3 (ricadendo nelle Zone di vulnerabilità idrogeologica).	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
75	Art.17 Rete stradale Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento. Si ritiene necessario procedere ad un approfondimento del presente articolo definendo nel dettaglio le fasce di rispetto stradale. Si richiamano, inoltre, le prescrizioni e limitazioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 14-18) e dal DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 26-28). In particolare, fuori del centro abitato, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, valgono le distanze minime stabilite dall'Art. 26, comma 3, del D.P. n. 495 del 16 dicembre 1992.	CONTRODEDOTTA Si precisa che la normativa di regolamentazione delle fasce di rispetto stradale è dettata al punto 1) dell'art.25 delle NTA.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
76	Si rammenta che la riqualificazione della S.S. n.9 "Via Emilia" è inserita fra le principali previsioni di infrastrutture per la mobilità del PTCP (Allegato N11 – scheda 1). Per tale motivo è necessario procedere ad un integrazione dell'art. 17 del PSC che tenga in considerazione anche le azioni di mitigazione e compensazione previste dallo strumento provinciale.	ACCOLTA Si apportano i miglioramenti grafici segnalati.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
77	Rete ciclabile e pedonale Occorre integrare il presente elaborato normativo	ACCOLTA Si apportano i miglioramenti grafici segnalati.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di

	con un articolo che disciplini le infrastrutture ciclabili e ciclopedonali. Si rammenta che per l'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento è necessario che tali previsioni siano attuate attraverso il POC.		controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE			
78	Art.20 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento. Il comma 3 del presente articolo deve precisare quali sono gli impianti e le reti tecnologiche di rilievo comunale necessarie e definirne le relative fasce di rispetto o di ambientazione, così come previsto dall'art.A-23, comma 5 della L.R. 20/2000. Inoltre non è chiara la motivazione che rimanda al comma 12 dell'art.30 della L.R. 20/2000 e cosa si intende: "mediante nuove ulteriori localizzazioni".	ACCOLTA Si modifica l'articolato normativo anche con la correzione dell'errore materiale segnalato.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI			
79	Per quanto concerne i centri sportivi, si ritiene necessario apporre un'"etichetta" con riportato la dicitura " Servizi sportivi " e riportarla in legenda e successivamente tra le norme tecniche di attuazione.	ACCOLTA Si apportano le integrazioni richieste.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
80	Art.21 Attrezzature e spazi collettivi Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.	ACCOLTA Si apportano le integrazioni richieste.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI			
81	Art.23 Dotazioni ecologiche e ambientali Al comma 4 si afferma che "Il PSC segnala le principali azioni che perseguono obiettivi di miglioramento delle dotazioni ecologiche-ambientali....." senza specificare in quale elaborato siano indicate tali azioni. Per tale motivo l'articolo deve essere integrato, precisando in quali documenti sono contenute tali indicazioni.	ACCOLTA Si integra l'art.23 come richiesto.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
82	Si fa presente che la Regione, per quanto concerne l'inquinamento luminoso, ha di recente introdotto la Direttiva applicativa di cui alla DGR. 1732 del 12/11/2015 (BUR n.299 del 20/11/2015). E', pertanto, necessario procedere all'aggiornamento dell'apparato normativo, tenendo in considerazione	CONTRODEDOTTA Relativamente all'inquinamento luminoso si rimanda ai contenuti e alle disposizioni del RUE (artt. 51, 53, 32, 33, ecc.).	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	quanto disposto dall'art.4 del sopraindicato DGR, nel quale vengono stabilite quali sono le funzioni spettanti ai Comuni.		
83	Si ritiene necessario integrare le Norme di attuazione con un articolo che disciplini la "sostenibilità energetica". In particolare il RUE, il POC ed i piani attuativi, ognuno per i propri ambiti di competenza, dovranno sviluppare politiche, azioni ed adeguati impianti normativi a sostegno dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della sostenibilità ambientale delle trasformazioni urbanistiche, che siano esse di natura residenziale o produttiva, nonché favorire l'ammodernamento delle dotazioni impiantistiche ad uso civile ai fini del concorso al risparmio energetico e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine, il RUE, il POC e i piani attuativi, secondo le rispettive competenze, dovranno rispettare le disposizioni di cui all'Art. 99 del PTCP in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili fermo restando quanto stabilito dalla DAL 28/2010 e dalla DAL 51/2011.	CONTRODEDOTTA Relativamente alla "sostenibilità energetica" si rimanda ai contenuti e alle disposizioni del RUE (artt. 51, 53, 32, 33, ecc.).	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

TAVOLA DEI VINCOLI

84	Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (PSC.2/3/4/4a), definite dall'art.4 delle Norme di attuazione di PSC come " Tavola dei vincoli ", e premesso che, secondo le disposizioni di cui al citato comma, <ul style="list-style-type: none"> le tavole ("Tavola dei vincoli") devono riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela, le tavole devono essere corredate da un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli" all'interno del quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui 	ACCOLTA Si accolgono le riserve formulate modificando e integrando gli elaborati richiamati.	INTESA CONDIZIONATA Per quanto riguarda i contenuti della "Tavola dei vincoli" si rimanda alle successive valutazioni conclusive relative ai singoli tematismi. In merito alla "Scheda dei Vincoli", predisposta in sede di controdeduzione, si condiziona l'intesa alla sua revisione, sulla base dell'articolazione dei contenuti della "Tavola dei vincoli", così come modificata ed integrata in riferimento alle specifiche valutazioni conclusive, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione dell'Allegato III alla DGR 922/2017 e i riferimenti alle NTA di PSC. Si modifichi la denominazione dell'art.4 delle Norme di attuazione di PSC, cambiandone la denominazione in "Carta unica del territorio e tavola dei vincoli". Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di
-----------	--	--	---

	<p>deriva; i contenuti della scheda non devono duplicare disposizioni legislative vigenti, ma richiamarle spiegandone in sintesi i contenuti.</p> <p>Si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.4 Tavola dei vincoli L'art.4 deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013. 		<p>approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati.</p>
85	<p>PSC R – Relazione</p> <p>Si ritiene opportuno spostare i contenuti del paragrafo "4.4 – Gli aspetti condizionanti le trasformazioni", considerato il dettaglio, nella scheda dei vincoli che dovrà essere predisposta, mantenendo nel paragrafo il richiamo alla medesima e alla tavola dei vincoli; in ogni caso risulta necessario che i contenuti del paragrafo 4.4 vengano rivisti sulla base delle specifiche modifiche/integrazioni degli elaborati di PSC, rispetto al tema dei vincoli e delle tutele, in riferimento alle riserve provinciali.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si accolgono le riserve formulate modificando e integrando gli elaborati richiamati.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Considerato che in sede di controdeduzione comunale si è scelto di mantenere nella Relazione di PSC il paragrafo "4.4 – Gli aspetti condizionanti le trasformazioni", si provveda a richiamare nel medesimo la "Tavola dei vincoli" e la "Scheda dei vincoli" e a rivederne i contenuti in riferimento ai citati elaborati come modificati in risposta alle specifiche valutazioni conclusive.</p>
86	<p>Legenda Tavole PSC 2/3/4/4a</p> <p>Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle Norme di PSC di riferimento.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>Si accolgono le riserve formulate modificando e integrando gli elaborati richiamati.</p>	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Preso atto delle modifiche apportate alle tavole PSC 3 e PSC 4 e dei contenuti della Scheda dei vincoli in allegato alle Norme di attuazione di PSC, la riserva risulta superata.</p>
87	<p>TAV. PSC.3 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali</p> <p>Aree di interesse paesaggistico</p> <p>Sulla tavola PSC 3 vengono individuate "Aree di interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio" relativamente ai corsi d'acqua. Premesso che la suddetta voce di legenda deve essere articolata secondo la tipologia di beni, soggetti alla tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Terza, presenti sul territorio comunale, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in merito all'individuazione dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini, tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c del D.Lgs.42/2004 (si adotti questa denominazione nella voce di legenda), 	<p>ACCOLTA</p> <p>Si accolgono le riserve formulate modificando e integrando gli elaborati richiamati.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le modifiche effettuate in sede di controdeduzione alla Tav. PSC 3 e alla Scheda dei vincoli, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ogni corso d'acqua pubblico, individuato, si indichi il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285 e si inserisca uno specifico riferimento nella voce di Legenda all'elenco dei corsi d'acqua pubblici contenuto nella Scheda dei vincoli; • relativamente alle unità di paesaggio richiamate le valutazioni conclusive relative alla controdeduzione comunale alla riserva n. 31.

	<p>effettuata sulla Tav. PSC 3, si rileva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre alla fascia di 150 mt si individui lo stesso corso d'acqua che non sempre risulta presente; - per ogni corso d'acqua pubblico, individuato, si indichi il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285; si riporti inoltre l'elenco dei corsi d'acqua pubblici nella Scheda dei vincoli, inserendo uno specifico riferimento nella voce di Legenda; nella Scheda dei vincoli si riporti anche un estratto che individui il tratto dello Scolo Scovalasino dichiarato irrilevante in riferimento alla D.G.R. n.2531/2000 e alla successiva proposta di vincolo della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia (anche quest'ultima, contenuta nell'elaborato QC-D1, da inserire nella scheda dei vincoli); • sulla Tav. PSC 3 devono essere rappresentati anche i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004), distinguendoli dall'assetto vegetazionale (aree boscate e formazioni lineari) di cui agli artt. 8 e 9 de PTCP; • sulla Tav. PSC 3 devono essere individuate le "aree non soggette a vincolo" paesaggistico, così come prevede il D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2. Si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008; si consideri l'opportunità di inserire nella scheda dei vincoli, la documentazione tecnica a supporto di tale verifica. <p>Unità di paesaggio Relativamente alle Unità di paesaggio individuate sulla Tav. PSC 3, si richiama quanto espresso in precedenza in riferimento al QC</p>		
88	PSC.4 - Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele storico, culturali e archeologiche	VEDI RISERVA N.29	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona

	<p>Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico di cui all'art.22 del PTCP, come già rilevato in merito al QC, rispetto ai "Siti di rinvenimenti archeologici (art.22 PTCP 2007)", individuati sulla Tav. PSC 4 in modo puntiforme, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza; nel PSC non si effettua la perimetrazione ma nell'art.36 al punto 1 si definisce un "intorno di 50 m raggio" ai fini dell'applicazione delle misure di tutela relativamente a detti beni. In considerazione di quanto sopra esposto, richiamando le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP in merito alla perimetrazione delle aree, risulta necessario verificare in accordo con la Soprintendenza competente le localizzazioni difformi rispetto al Piano provinciale e la possibilità di definire un intorno di 50 mt di raggio ai fini dell'applicazione delle norme. Le specifiche schede relative alle aree individuate, contenute nell'All. C1.3 (R) al QC del PTCP, e recepite nella Relazione di QC, dovranno essere richiamate nella "Scheda dei vincoli" da predisporre. Inoltre risulta necessario modificare la specifica voce di legenda della Tav. PSC.4 in "Zone di interesse archeologico". Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.</p>		<p>l'intesa a quanto di seguito evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si modifichi la specifica voce di legenda "Siti di rinvenimenti archeologici (art.36 punto 1 PSC)" della Tav. PSC.4, in "Zone di interesse archeologico (art.36 punto 1 PSC)"; • si integri la Scheda dei vincoli nella specifica sezione con il riferimento alle schede relative alle Zone di interesse archeologico individuate, contenute nell'All. C1.3 (R) al QC del PTCP, e recepite nella Relazione di QC.
<p>89</p>	<p>Centro storico del capoluogo e Complessi edilizi di interesse storico-architettonico Sia il "Centro storico" del capoluogo che i "Complessi edilizi di interesse storico-architettonico" sono individuati sulle tavole PSC 1 e PSC 1a; risulta pertanto opportuno stralciare dalla tavola PSC 4 gli specifici contenuti.</p>	<p>VEDI RISERVA N.29</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Considerato che in sede di controdeduzione comunale si è scelto di mantenere sulla Tav. PSC 4, sia il Centro storico del capoluogo che i Complessi edilizi di rilevante interesse storico, si provveda a modificarne le perimetrazioni, riportando quelle della Tav. PSC.1, come modificate in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva</p>

<p>90</p>	<p>Beni culturali tutelati (Dlgs 42/2004, parte II) La voce di legenda "Beni culturali tutelati (Dlgs 42/2004, parte II)" deve essere articolata al fine di individuare i beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela e i beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni (questi ultimi non individuati). L'individuazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, presente sulla Tav. PSC 4, deve essere integrata, sulla base di tutti i Decreti di tutela presenti (si veda ad esempio: "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze", "Cimitero" di Paderna, "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" e "Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze" ubicato nel comune di S.Giorgio P.). Nelle voci di legenda si inserisca un riferimento alla Tav. PSC 1a che contiene le perimetrazioni, che dovranno essere comunque riviste, come richiesto con precedente riserva. L'elenco dei beni soggetti a dichiarazione di tutela presenti sulla Tav. PSC 4 (opportunamente codificati) e copia dei decreti, dovranno essere inseriti nella Scheda dei vincoli.</p>	<p>VEDI RISERVA N.29</p>	<p>n.35. INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato. Ribadendo il contenuto della riserva, per quanto riguarda i "Beni culturali tutelati", si articoli la voce di legenda in "Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela" e "Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni", provvedendo ad individuare in cartografia questi ultimi in riferimento ai contenuti del QC (vd. valutazioni conclusive, punto 3, relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.29); si adeguino di conseguenza la scheda dei vincoli e l'art.35 delle Norme di Attuazione di PSC. Per quanto riguarda l'individuazione e la perimetrazione dei "Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela", come già evidenziato nelle valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.35, è necessario eliminare le incongruenze presenti nei diversi elaborati di Piano e le diverse difformità rispetto ai decreti/dichiarazioni di tutela che si rilevano sulla Tav. PSC 4.</p>
<p>91</p>	<p>Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativamente ai Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale individuati sulla Tav. PSC 4, si provveda ad apportare le opportune integrazioni sulla base delle modifiche al QC in riferimento alle specifiche riserve. L'individuazione dei suddetti beni deve comunque essere conforme a quella presente nell'elaborato PSC 4a, a cui è opportuno inserire il riferimento nella voce di legenda. Si inserisca poi nella Scheda dei vincoli il riferimento all'elaborato di QC-C5; • Relativamente alla disciplina particolareggiata dei "complessi edilizi di interesse storico testimoniale", contenuta nell'elaborato PSC 4a, si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - la caratterizzazione dei complessi edilizi (Aree pertinenziali e arredi paesaggistici, Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale, Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale) indicata in legenda deve 	<p>VEDI RISERVA N.29</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Vista la nuova Tav. PSC 4a1 e preso atto delle modifiche apportate alle tavole PSC 4 e PSC 4a2 (in adozione denominata PSC 4a), richiamando i contenuti della riserva, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato. Richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.35, si provveda ad individuare sulla Tav. PSC 4 la perimetrazione dei "Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale" in congruenza con quella riportata sulle Tavole PSC 4a1 e PSC 4a2, da modificare/integrare sulla base delle modifiche degli elaborati di QC (vd. valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.29). Si eliminino inoltre le difformità presenti fra la caratterizzazione dei complessi edilizi (Aree pertinenziali e arredi paesaggistici, Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale, Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale) indicata nella legenda delle Tavole PSC 4a1 e PSC 4a2 e quella contenuta nella legenda dell'ela-</p>

	<p>corrispondere a quella contenuta nella legenda dell'elaborato QC-C5 (si sono rilevate alcune difformità). Inoltre si rileva che non c'è corrispondenza tra la numerazione degli estratti e quella riportata nello schema in legenda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulta necessario eliminare dalla tavola, gli estratti relativi ai beni vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004 (da individuare sulla Tav. PSC 1a); - la perimetrazione dei complessi edilizi di interesse storico testimoniale e la specifica caratterizzazione (in riferimento alla quale è stata formulata la disciplina d'intervento contenuta nell'art.37) deve trovare corrispondenza nell'elaborato QC-C5. Schede degli insediamenti in zona agricola (si sono rilevate alcune incongruenze) e deve essere effettuata per tutti i complessi di interesse storico testimoniale, rendendo conformi gli elaborati interessati (si sono rilevate diverse incongruenze fra gli elaborati sia di QC che di PSC); - risulta opportuno individuare (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico. 		<p>borato QC-C5. Si inserisca nella voce di legenda "Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale" della Tav. PSC 4, il riferimento alle Tavole PSC 4a1 e PSC 4a2 e nella specifica sezione della scheda dei vincoli, il riferimento all'elaborato di QC-C5.</p>
<p>92</p>	<p>Viabilità storica Relativamente alla viabilità storica (percorsi consolidati) di cui all'art.27 del PTCP, richiamando la specifica riserva riferita al QC, si individuino sulla Tav. PSC 4 i percorsi consolidati come definiti dal PTCP vigente e si rappresenti la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, predisponendone la specifica disciplina; si evidenzia inoltre che fra i tratti definiti "Viabilità storica di rilievo comunale" sono presenti alcuni percorsi consolidati di PTCP, da individuare come "Viabilità storica consolidata di rilievo provinciale (Art.27 PTCP 2007)".</p>	<p>ACCOLTA Relativamente alla viabilità storica si apportano le rettifiche indicate per la conformità al PTCP, specificando inoltre gli approfondimenti richiesti.</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA Richiamando le valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.29 punto 4, si condiziona l'intesa all'eliminazione delle difformità ancora presenti sulla Tav. PSC 4, relative all'individuazione dei tratti di "Viabilità storica consolidata di rilievo provinciale (Art.27 PTCP 2007)". Si inserisca nella voce di legenda il riferimento all'art.38 di PSC.</p>

<p>93</p>	<p>PSC.N – NORME DI ATTUAZIONE: Titolo III ASPETTI CONDIZIONANTI TRASFORMAZIONI – Capo II TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI e Capo III TUTELE STORICO-CULTURALI ARCHEOLOGICHE</p> <p>Per quanto riguarda la disciplina normativa relativa alle "tutele paesaggistico-ambientali", ossia gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e alle "tutele storico-culturali e archeologiche", ossia gli articoli 35, 36, 37, 38, si raccomanda di non riprodurre, neanche in nota, gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali, definendo i compiti di RUE e POC. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • negli articoli citati risulta necessario richiamare le tavole che riportano gli elementi oggetto di tutela, ossia le Tavole PSC.2/3/4/4a; • risulta necessario ridefinire la disciplina, al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano, modificati sulla base delle precedenti riserve, con le disposizioni normative; • si integri l'art.27 "Aree di interesse paesaggistico" ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio" in riferimento alle "aree non soggette a vincolo paesaggistico" da individuare sulla Tav. PSC 3 sulla base della specifica riserva; • risulta necessario rivedere la disciplina relativa alle "Unità di paesaggio" di cui all'art.28 sulla base delle integrazioni che verranno apportate al QC in risposta alla riserva esposta in precedenza e nel rispetto della disciplina di cui all'art.54 del PTCP; • risulta necessario modificare l'art.35 "Beni culturali tutelati" ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio" in riferimento alle modifiche da apportare alla Tav. PSC 4 in merito all'individuazione delle diverse tipologie di beni culturali; 	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Si recepiscono le modifiche e integrazioni all'articolato normativo, con la precisazione che le destinazioni d'uso degli edifici di interesse testimoniale vanno riferite a quelle previste per le singole zone di appartenenza, come evidenziate nelle cartografie di progetto</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le modifiche effettuate in sede di controdeduzione all'elaborato PSC N , si evidenzia quanto segue.</p> <p>Si ridefinisca la disciplina normativa di cui gli articoli 35 e 37, al fine di coordinarne i contenuti con quanto rappresentato nella cartografia di Piano, modificata sulla base delle precedenti specifiche valutazioni conclusive; nell'art.35 si provveda ad integrare la disciplina in riferimento ai beni ope legis.</p> <p>Ribadendo quanto evidenziato in riserva, si modifichi l'art.37 al fine di recepire le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e all'art. A-9 della L.R.20/2000, e considerando che la disciplina particolareggiata relativa alle zone storico-testimoniali, come disposto dal comma 5 dell'art.25, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili (negli elaborati di PSC non risulta individuata la destinazione d'uso ammessa).</p> <p>Inoltre si rivaluti la categoria d'intervento "ristrutturazione edilizia" assegnata ad alcune tipologie edilizie, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e alla luce delle modifiche recentemente approvate, con L.R. 12/2017 (art. 31), all'Allegato della L.R.15/2013 contenente la definizione degli interventi edilizi, alle quali la disciplina normativa deve essere conforme (la citata legge regionale ha ad esempio soppresso la definizione di "ripristino tipologico", categoria d'intervento citata nell'art.37).</p>
------------------	---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> risulta necessario modificare l'art.37 "Insediamenti di interesse storico, culturale e testimoniale" al fine di recepire le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e all'art. A-9 della L.R.20/2000, e considerando che la disciplina particolareggiata relativa alle zone storico-testimoniali, come disposto dal comma 5 dell'art.25, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili (negli elaborati di PSC non risulta individuata la destinazione d'uso ammessa). Inoltre si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> la categoria d'intervento "ristrutturazione edilizia" assegnata ad alcune tipologie edilizie, deve essere rivalutata in riferimento alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e alla L.R.15/1013; risulta necessario modificare la norma al fine di renderla conforme alla L.R.15/2013; si evidenzia ad esempio che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n.98. (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014); risulta opportuno richiamare nella norma le disposizioni di RUE inerenti la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 		
AMBITI ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA RISORSE VULNERABILI			
94	Si ritiene necessario integrare l'apparato normativo di PSC indicando le azioni che il piano intende mettere in campo per raggiungere l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico e del miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.	CONTRODEDOTTA Si recepisce e si rimanda al nuovo punto 5 "Riduzione dell'inquinamento atmosferico" dell'articolo "Zone di vulnerabilità idrogeologica, a rischio ambientale e qualità dell'aria" della normativa	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE			
95	Si rammenta che il PTCP individua sul territorio comunale di Pontenure un ambito di valorizzazione soggetto a progetto di tutela e recupero (T. Nure) e che in sede di formazione del PSC il Comune è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.53 del	ACCOLTA Viene recepita l'integrazione richiesta nella tav. PSC-5.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	PTCP. Si ritiene necessario, pertanto, inserire tale progetto fra gli elementi strategici della tavola PSC 5 "SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE" .		
96	Si rammenta che il PTCP individua sul territorio comunale di Pontenure alcune risorgive e che in sede di formazione del PSC il Comune è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.36 del PTCP. Si ritiene necessario, pertanto, inserire tali aspetti fra gli elementi strategici della tavola PSC 5 "SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE" .	CONTRODEDOTTA Relativamente alla tematica delle risorgive si precisa che, sulla base delle valutazioni provinciali espresse al Documento preliminare, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti che hanno rilevato il completo interrimento da alcuni decenni delle risorgive medesime, per le quali quindi non sussistono i presupposti di tutela (cfr. § B2.5 dell'elaborato QC-B1)	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI			
97	Occorre integrare le presenti Norme con un articolo che disciplini la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti.	ACCOLTA Si recepisce la riserva; si veda l'integrazione del nuovo punto 4 all'art.31.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
98	Art.25 punto 4 - Zone di rispetto ad impianti di telecomunicazioni Per quanto concerne la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva è necessario rispettare le disposizioni contenute nel PLERT. Si osserva che lo stesso PLERT non prevede alcuna installazione sul territorio comunale di Pontenure e pertanto, si ritiene necessario riformulare il comma 6 del punto 4.	ACCOLTA Si recepisce la riserva; si vedano le modifiche all'art.25, punto 4.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
99	Vista la presenza sul territorio comunale di coltivazioni con tecniche biologiche e agriturismi, si valuti l'opportunità di procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.50, comma 2 e 4 del PTCP.	CONTRODEDOTTA Si recepisce la riserva; con la precisazione che le limitazioni previste dal PTCP per gli impianti di gestione dei rifiuti, in conseguenza della fitta trama insediativa presente anche nel territorio rurale, appaiono sufficienti alla tutela ambientale del territorio.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
ASSETTO GEOLOGICO AMBIENTALE E SISMICO			
100	Il Sistema D - Pianificazione - del QC dovrebbe essere integrato con gli opportuni riferimenti alla pianificazione regionale (Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti) e di bacino (PAI, Piano di Gestione delle acque, brevemente PdG, e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, brevemente PGRA), compresi i relativi strumenti attuativi.	ACCOLTA Si recepiscono i contenuti della riserva aggiornando i contenuti della relazione geologica e delle relative cartografie	INTESA CONDIZIONATA Si ribadisce quanto richiesto nella riserva, che risulta accolta solo parzialmente.
101	L'individuazione e disciplina delle aree di tutela fluviale e delle aree di tutela delle risorse idriche deve essere adeguata alla pianificazione provinciale e di bacino.	ACCOLTA Si recepiscono i contenuti della pianificazione provinciale e di bacino modificando le carte Q.C. 04 e Q.C.08.	INTESA CONDIZIONATA Si ribadisce quanto richiesto nella riserva, che risulta accolta solo parzialmente. Si ricorda che la riserva si riferisce sia ai contenuti cartografici che regolamentari costitutivi del PSC ("individuazione

			e <i>disciplina..</i> ”) e che i temi menzionati comprendono implicitamente il PdG e il PGRA dell'Autorità di bacino, già citati nella riserva n. 100.
102	Occorre valutare la compatibilità delle previsioni urbanistiche prospettate dal PSC con le disposizioni di tutela della pianificazione sovraordinata, provvedendo, dove sia il caso, agli adempimenti previsti per conseguire le condizioni necessarie per consentirne l'attuazione.	CONTRODEDOTTA Tenuto conto che le nuove previsioni urbanistiche attuative relative ai singoli interventi sono demandate al POC si ritiene di rinviare le analisi geologico-geotecniche e sismiche di dettaglio una volta identificate le nuove aree d'intervento.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
103	Qualora venisse intrapresa la verifica del rischio idraulico, nell'ambito della fascia fluviale C del Nure e nelle restanti situazioni previste dal PTCP/PAI, occorre considerare in via prioritaria i dati contenuti nel PGRA recentemente approvato dall'Autorità di bacino del Po e le informazioni raccolte nell'ambito delle attività di protezione civile (specialmente quelle condotte a seguito dell'evento alluvionale del 14 settembre 2015), fatta salva la disponibilità di approfondimenti locali di maggior dettaglio e aggiornamento.	CONTRODEDOTTA In questa fase si ritiene di rinviare l'eventuale verifica del rischio idraulico nell'ambito della fascia fluviale C del Nure.	INTESA CONDIZIONATA In assenza della verifica del rischio idraulico condotta ai sensi dell'art. 10 commi 10 e 11 delle Norme PTCP, la fascia fluviale C del territorio comunale sarà gravata da consistenti limitazioni, come disposto dall'art. 13 del Piano provinciale, con valore ed effetti di PAI secondo quanto sancito dall'Intesa siglata il 12/04/2012. Occorre pertanto che le schede d'ambito allegate alle Norme riportino in chiari termini le limitazioni eventualmente presenti relative alle tutele fluviali del PTCP, comprese quelle derivanti dal PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino. Resta inteso che lo studio del rischio idraulico, in quanto parte del PSC, non può essere demandato alla fase operativa/attuativa delle nuove previsioni insediative.
104	Occorre semplificare il testo delle Norme in linea con quanto previsto dall'art. 18bis della L.R. 20/2000 e dalla direttiva tecnica regionale assunta con DGR n. 994/2014, tenendo presente le normative e gli strumenti di pianificazione più aggiornati. Tale approccio consente peraltro di correggere alcune incongruenze presenti nel testo adottato.	ACCOLTA Si accoglie l'osservazione modificando gli articoli 32 e 33 delle NTA del PSC.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
105	A partire dal 8 gennaio 2016, entrata in vigore della revisione della direttiva tecnica regionale in materia di rischio sismico (approvata con DGR n. 2193 del 21/12/2015), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in corso devono integrare i propri contenuti a quanto previsto dalla direttiva (rif. Capitolo 5 dell'Allegato A), fatta salva la possibilità, per quelli già adottati, di concludere il procedimento di approvazione in conformità alle	ACCOLTA Si accoglie la riserva adeguando gli strumenti urbanistici (Relazione geologica e tavola Q.C.07) alla direttiva tecnica regionale in materia di rischio sismico approvata con D.G.R. n. 2193 del 21.12.2015.	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.

	<p>disposizioni previgenti (art. 3 della delibera). Si invita pertanto il Comune a esprimersi in merito, anche ai fini della formulazione del parere sismico provinciale in sede di Intesa, provvedendo alle opportune integrazioni oppure fornendo una dichiarazione, a firma di un Geologo abilitato, che attesti la possibilità di concludere il procedimento senza ulteriori variazioni, fermo restando che la pianificazione operativa/attuativa (sia quella discendente dal PSC sia quella relativa alla gestione del PRG vigente) dovrà necessariamente fare riferimento ai nuovi indirizzi regionali.</p>		
VALSAT			
<p>106</p>	<p>Risulta necessario che, a seguito delle integrazioni e/o modifiche effettuate nell'ambito degli elaborati del Quadro Conoscitivo e di quelli di progetto del PSC, si provveda ad aggiornare ed a coordinare la stesura sia del Rapporto ambientale che della Sintesi non tecnica.</p>	<p>CONTRODEDOTTA Con riferimento alle riserve formulate si specifica che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si aggiornano e coordinano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica alle integrazioni o modifiche intercorse ◆ si integra il Paragrafo 1.3 "Metodologia di valutazione" come richiesto ◆ si prende atto degli intenti della riserva, confermando tuttavia il percorso valutativo proposto nel Paragrafo 3.1 "Indicazioni degli obiettivi generali del PSC" in quanto si ritiene comunque idoneo a verificare la conformità dell'indicazione degli obiettivi del PSC ◆ si integra il Paragrafo 4.2 "Valutazione di coerenza esterna" come richiesto ◆ si integra il Capitolo 5 "Valutazione delle alternative" sulla base della riserva formulata ◆ si integra il Capitolo 8 "Definizione del sistema di monitoraggio" come richiesto ◆ si correda la VALSAT del Capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" come richiesto nella riserva. 	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
<p>107</p>	<p>Paragrafo 1.3 – La metodologia di valutazione Con riguardo alla metodologia utilizzata per sviluppare il processo di valutazione ambientale del PSC, illustrata sinteticamente al paragrafo 1.3, occorre integrare l'elenco puntato con la fase di definizione e valutazione delle alternative di Piano, peraltro sviluppata nel capitolo 5.</p>	<p>CONTRODEDOTTA Con riferimento alle riserve formulate si specifica che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si aggiornano e coordinano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica alle integrazioni o modifiche intercorse ◆ si integra il Paragrafo 1.3 "Metodologia di valutazione" come richiesto ◆ si prende atto degli intenti della riserva, confermando tuttavia il percorso valutativo proposto nel Paragrafo 3.1 "Indicazioni degli 	<p>INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

		<p>obiettivi generali del PSC” in quanto si ritiene comunque idoneo a verificare la conformità dell’indicazione degli obiettivi del PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si integra il Paragrafo 4.2 “Valutazione di coerenza esterna” come richiesto ◆ si integra il Capitolo 5 “Valutazione delle alternative” sulla base della riserva formulata ◆ si integra il Capitolo 8 “Definizione del sistema di monitoraggio” come richiesto ◆ si correda la VALSAT del Capitolo “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni” come richiesto nella riserva. 	
108	<p>Paragrafo 3.1 – Indicazione degli obiettivi generali del PSC</p> <p>Si prende atto dell'approfondimento effettuato a seguito della richiesta formulata relativamente alla ValSAT preliminare del DP del PSC; tuttavia, si ritiene che il percorso valutativo avrebbe potuto essere maggiormente rigoroso, qualora gli obiettivi generali fossero stati declinati in obiettivi specifici, a loro volta articolati in politiche/azioni di Piano, mantenendo la suddivisione per componenti ambientali selezionate e rappresentative del contesto esaminato.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Con riferimento alle riserve formulate si specifica che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si aggiornano e coordinano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica alle integrazioni o modifiche intercorse ◆ si integra il Paragrafo 1.3 “Metodologia di valutazione” come richiesto ◆ si prende atto degli intenti della riserva, confermando tuttavia il percorso valutativo proposto nel Paragrafo 3.1 “Indicazioni degli obiettivi generali del PSC” in quanto si ritiene comunque idoneo a verificare la conformità dell’indicazione degli obiettivi del PSC ◆ si integra il Paragrafo 4.2 “Valutazione di coerenza esterna” come richiesto ◆ si integra il Capitolo 5 “Valutazione delle alternative” sulla base della riserva formulata ◆ si integra il Capitolo 8 “Definizione del sistema di monitoraggio” come richiesto ◆ si correda la VALSAT del Capitolo “Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni” come richiesto nella riserva. 	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>
109	<p>Paragrafo 4.2 – Valutazione di coerenza esterna</p> <p>Inoltre, al fine di evidenziare maggiormente le potenziali incoerenze che gli obiettivi di PSC potrebbero indurre sul sistema degli obiettivi sovraordinati, si suggerisce di esplicitare i valori dell'Indice di coerenza “IC” per ognuna delle componenti ambientali considerate.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Con riferimento alle riserve formulate si specifica che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si aggiornano e coordinano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica alle integrazioni o modifiche intercorse ◆ si integra il Paragrafo 1.3 “Metodologia di valutazione” come richiesto ◆ si prende atto degli intenti della riserva, confermando tuttavia il percorso valutativo proposto nel Paragrafo 3.1 “Indicazioni degli obiettivi generali del PSC” in quanto si ritiene 	<p>INTESA ACCORDATA</p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.</p>

		<p>comunque idoneo a verificare la conformità dell'indicazione degli obiettivi del PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si integra il Paragrafo 4.2 "Valutazione di coerenza esterna" come richiesto ◆ si integra il Capitolo 5 "Valutazione delle alternative" sulla base della riserva formulata ◆ si integra il Capitolo 8 "Definizione del sistema di monitoraggio" come richiesto ◆ si correda la VALSAT del Capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" come richiesto nella riserva. 	
110	<p>Capitolo 5 – Valutazione delle alternative</p> <p>La valutazione delle alternative di PSC è stata effettuata sulla base della cartografia di "Compatibilità insediativa del territorio" di cui al paragrafo 5.1 e delle ipotesi alternative di cui al paragrafo 5.2. Occorre chiarire il percorso utilizzato per lo sviluppo di questa fase di valutazione ed esplicitarne maggiormente le attività e i relativi esiti; inoltre, è necessario illustrare quale relazione intercorra tra le elaborazioni cartografiche effettuate (definizione di ambiti di trasformazione urbanistica esclusa, condizionata o possibile) e le considerazioni esposte in riferimento alle ipotesi alternative definite.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Con riferimento alle riserve formulate si specifica che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si aggiornano e coordinano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica alle integrazioni o modifiche intercorse ◆ si integra il Paragrafo 1.3 "Metodologia di valutazione" come richiesto ◆ si prende atto degli intenti della riserva, confermando tuttavia il percorso valutativo proposto nel Paragrafo 3.1 "Indicazioni degli obiettivi generali del PSC" in quanto si ritiene comunque idoneo a verificare la conformità dell'indicazione degli obiettivi del PSC ◆ si integra il Paragrafo 4.2 "Valutazione di coerenza esterna" come richiesto ◆ si integra il Capitolo 5 "Valutazione delle alternative" sulla base della riserva formulata ◆ si integra il Capitolo 8 "Definizione del sistema di monitoraggio" come richiesto ◆ si correda la VALSAT del Capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" come richiesto nella riserva. 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Nel documento di ValSAT non è stata data adeguata evidenza all'attività di definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative". Infatti, alla definizione della "Compatibilità insediativa del territorio" (paragrafo 5.1) non è seguita un'analisi (paragrafo 5.2) volta alla selezione delle porzioni di territorio maggiormente vocate alla trasformazione, attività che avrebbe collegato direttamente la citata cartografia predisposta con l'individuazione degli ambiti di trasformazione, sia nella fase di adozione che in quella di controdeduzione comunale. Occorre, pertanto, esplicitare le attività svolte ai fini dello sviluppo di questa fase di valutazione, i cui esiti hanno condotto alla definizione delle previsioni di PSC.</p>
111	<p>Capitolo 8 – Definizione del sistema di monitoraggio</p> <p>Si rammenta la necessità di prevedere l'elaborazione di Report periodici da rendere disponibili al pubblico, ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato VI, punto i) al D.Lgs. 152/2006, finalizzati a dare conto dello stato di attuazione del PSC e del livello di sostenibilità dello stesso.</p>	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Con riferimento alle riserve formulate si specifica che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si aggiornano e coordinano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica alle integrazioni o modifiche intercorse ◆ si integra il Paragrafo 1.3 "Metodologia di valutazione" come richiesto ◆ si prende atto degli intenti della riserva, confermando tuttavia il percorso valutativo proposto nel Paragrafo 3.1 "Indicazioni degli obiettivi generali del PSC" in quanto si ritiene comunque idoneo a verificare la conformità 	<p>INTESA ACCORDATA CON PRECISAZIONE</p> <p>Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si rammenta di integrare la tabella illustrativa degli indicatori completando l'ultima colonna denominata "Stato dell'indicatore" con gli specifici valori.</p>

		<p>dell'indicazione degli obiettivi del PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si integra il Paragrafo 4.2 "Valutazione di coerenza esterna" come richiesto ◆ si integra il Capitolo 5 "Valutazione delle alternative" sulla base della riserva formulata ◆ si integra il Capitolo 8 "Definizione del sistema di monitoraggio" come richiesto ◆ si correda la VALSAT del Capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" come richiesto nella riserva. 	
112	<p>Infine, si rammenta al Comune che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in base a quanto disposto dall'art.19, comma 3-quinquies della LR 20/2000, il documento di ValSAT dovrà essere corredato da un capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dovrà dare atto analiticamente che le previsioni di Piano sono conformi ai vincoli e alle prescrizioni gravanti sull'ambito territoriale esaminato; • in fase di formulazione dell'Intesa sul PSC, la Provincia dovrà esprimere il Parere motivato sul PSC, tenendo conto dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento e delle osservazioni pervenute. 	<p>CONTRODEDOTTA</p> <p>Con riferimento alle riserve formulate si specifica che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si aggiornano e coordinano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica alle integrazioni o modifiche intercorse ◆ si integra il Paragrafo 1.3 "Metodologia di valutazione" come richiesto ◆ si prende atto degli intenti della riserva, confermando tuttavia il percorso valutativo proposto nel Paragrafo 3.1 "Indicazioni degli obiettivi generali del PSC" in quanto si ritiene comunque idoneo a verificare la conformità dell'indicazione degli obiettivi del PSC ◆ si integra il Paragrafo 4.2 "Valutazione di coerenza esterna" come richiesto ◆ si integra il Capitolo 5 "Valutazione delle alternative" sulla base della riserva formulata ◆ si integra il Capitolo 8 "Definizione del sistema di monitoraggio" come richiesto ◆ si correda la VALSAT del Capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" come richiesto nella riserva. 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Il documento di ValSAT è stato integrato con il capitolo 8. concernente la verifica di conformità degli ambiti di nuova previsione ai vincoli e prescrizioni gravanti sul territorio comunale; occorre integrare la verifica proposta applicandola a tutte le principali previsioni di PSC, come ad esempio quelle riportate al paragrafo 7.3 - Altri interventi significativi del PSC di Pontenure.</p>

Tabella 2 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

NUM. OSS.	MODIFICA INTRODotta A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI	VALUTAZIONE E PROPOSTA CONCLUSIVA
1	Cambio destinazione da agricola (zona di vecchia formazione) a zona di completamento residenziale estensiva	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>In quanto l'insediamento è esterno sia al territorio urbanizzato che urbanizzabile e pertanto sottoposto, analogamente ad altri con le stesse caratteristiche, alle</p>

Tabella 2 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

		disposizioni normative del punto 2) dell'art.13 della normativa "Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano".
2	Mantenimento della classificazione agricola e non produttiva	ACCOGLIBILE In quanto finalizzata alla salvaguardia di spazi di terreni rurali contermini all'abitato ed anche in considerazione dell'indisponibilità della proprietà all'urbanizzazione per nuovi insediamenti produttivi; pertanto queste aree potranno classificarsi quali "Ambiti agricoli periurbani" (art.16 NTA). Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
3	Cambio destinazione da produttiva a residenziale	NON ACCOGLIBILE In quanto l'edificio residenziale ricade in un ambito completamente insediato da attività produttive.
4	Cambio destinazione da produttiva a residenziale, eliminazione delle criticità del depuratore	ACCOGLIBILE In quanto contermini ad insediamenti residenziali ed anche considerando i risultati della Valutazione del clima acustico allegata. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
5	Cambio destinazione da produttiva a residenziale, eliminazione delle criticità del depuratore e correzione errore cartografico (viabilità)	ACCOGLIBILE In quanto contermini ad insediamenti residenziali ed anche considerando i risultati della Valutazione del clima acustico allegata. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
6	Riduzione area e cambio destinazione da espansione a completamento residenziale	ACCOGLIBILE In quanto finalizzata alla salvaguardia di spazi di terreni rurali contermini all'abitato ed anche in considerazione dell'indisponibilità della proprietà all'urbanizzazione per nuovi più consistenti insediamenti residenziali; pertanto le aree contrassegnate "6b" potranno rientrare nelle "Zone residenziali di completamento estensive" (punto 2 dell'art.10 NTA) in quanto, per la loro limitata estensione e l'affaccio alla strada comunale già servita dalle reti infrastrutturali, possono ritenersi comprese nel territorio urbanizzato, mentre le aree contrassegnate "6a" potranno classificarsi quali "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (art.14 NTA). Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
7	Cambio destinazione da agricola a produttiva	NON ACCOGLIBILE In quanto perché parte dell'area ricade nella fascia C "di rispetto dell'ambito fluviale non protetta da difese idrauliche" che per la considerazione che gli ambiti di ampliamento delle attività produttive già previsti si ritiene possano soddisfare i fabbisogni stimati
8	Modifica da Ambiti per attrezzature e spazi collettivi a zona di vecchia formazione	ACCOGLIBILE correggendo l'errore materiale e riportando correttamente la destinazione di "Zone di vecchia formazione" ai limiti definiti dai confini catastali. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
9	Spostamento di via Marcora	NON ACCOGLIBILE In quanto, al di là dei presunti benefici per l'azienda richiedente, potrebbe comportare parecchie difficoltà di accesso per tutte le altre numerose aziende esistenti, oltreché ad un inidoneo futuro collegamento con la strada di Valconasso.

Tabella 2 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

10	Riconferma come da PRG in zona di completamento produttiva	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Prevedendo nel sub-comparto p4a di proprietà dei richiedenti la capacità edificatoria del PRG vigente, mentre si subordina l'attuazione delle previsioni alla formazione di Piano urbanistico attuativo, conformemente a quanto specificato nella riserva provinciale n.44 Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
11	Confermare nel PSC il Piano di recupero	ACCOGLIBILE Si veda il punto 1) dell'art.9 "centro storico del capoluogo" che, anche in seguito alle riserve provinciali e all'osservazione dell'UTC, prevede il ripristino delle previsioni vigenti nel Piano di Recupero di Iniziativa pubblica INTESA ACCORDATA Condividendo le controdeduzioni comunali e in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve n.36 e 37, si accorda l'intesa.
12	Riconferma come da PRG in zona a Programma d'intervento	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Prevedendo, come nel PRG vigente, la dotazione di standards per servizi pari a 7 mq/abitante, mentre si subordina l'attuazione delle previsioni alla formazione di Piano urbanistico attuativo, conformemente a quanto specificato nella riserva provinciale n.44. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
13	Modifica dell'articolo 16 delle NTA del PSC (ambiti agricoli)	ACCOGLIBILE Integrando l'art.16 come proposto ed il corrispondente articolo 74 del RUE. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
14	Rettifica errore cartografico in zona di completamento residenziale intensiva come da PRG	ACCOGLIBILE Correggendo l'errore materiale anche per gli insediamenti limitrofi, conformemente al PRG vigente. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
15	Cambio destinazione da produttiva a estese pertinenze	ACCOGLIBILE Con il ripristino nell'area di osservazione di "Estese pertinenze di attività produttive e terziarie" (art.12, punto 3). Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
16	Cambio di classificazione da nuovi insediamenti produttivi a completamento	NON ACCOGLIBILE In quanto l'area è parte di un più esteso comparto di nuova urbanizzazione.
17	Cambio di classificazione da nuovi insediamenti residenziali a territorio rurale	ACCOGLIBILE In quanto le aree interessate costituiscono una limitata porzione del nuovo ambito R1 previsto, verificando comunque la corrispondenza catastale della modifica richiesta. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
18	Cambio di classificazione da nuovi insediamenti produttivi a completamento	NON ACCOGLIBILE In quanto le dimensioni della previsione richiedono obbligatoriamente l'urbanizzazione preventiva dell'area.
19	Per modifiche e integrazioni alla normativa di attuazione (art.9, punto 1 - Centro storico del capoluogo e art.22 - Standards urbanistici per	ACCOGLIBILE In quanto ripristina, in linea generale, le previsioni vigenti che si ritengono congrue

Tabella 2 VALUTAZIONI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL PIANO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI

	Aree per attrezzature e spazi collettivi)	Condividendo le controdeduzioni comunali e in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve n.36 e 37, si accorda l'intesa.
20	Incremento indice per costruzione serre nel territorio rurale	ACCOGLIBILE Si veda il comma 12 dell'art.72 del RUE (in quanto queste disposizioni del PSC sono state trasposte per specifica riserva dell'Amministrazione Provinciale nel RUE) Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
21	Rettifica errore cartografico da viabilità a completamento produttivo	ACCOGLIBILE Correggendo l'errore materiale segnalato. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
22	Cambio destinazione da produttiva a zona di completamento residenziale estensiva	ACCOGLIBILE Correggendo l'errore materiale segnalato. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
23	Modifica della destinazione da Pur a zona produttiva	ACCOGLIBILE Limitatamente alle aree 23a e 23c. PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Per l'area 23b2 più esterna al territorio urbanizzabile, e quindi con esclusione dell'area 23b1, al fine di assicurare un futuro organico ampliamento dell'abitato. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.
24	Stralcio Ambito residenziale R5 a Muradello; stralcio previsione parte ambito R2 residenziale capoluogo; ridimensionamento ambito P5 produttivo capoluogo	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Limitando la previsione per Aree destinate a parco periurbano alle zone più prossime agli insediamenti residenziali esistenti, ampliando conseguentemente l'estensione dell'ambito P2. Si concorda con la valutazione espressa dall'Amministrazione Comunale.

Allegato 3 – Pontenure, parere motivato VAS su PSC CC 3-2017

Il Comune di Pontenure, con nota acquisita al Prot. prov. le n. 8092 del 07.04.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, compreso il documento di ValSAT e la relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione ha aperto i propri lavori in data 5 settembre 2013, si è svolta in diversi incontri concludendosi in data 3 dicembre 2013. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Pontenure tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2014.

Successivamente, la Provincia ha espresso le proprie riserve in merito al PSC adottato con provvedimento del Presidente n. 96 del 18.09.2016.

Le osservazioni presentate ai fini della procedura di valutazione ambientale del PSC sono 24, come di seguito specificato.

N.	Data e prot.	Richiedente
1	n. 4554 del 20.06.2016	Pighi Giorgio e Pighi Chiara
2	n. 4745 del 24.06.2016	Parenti Carla
3	n. 4928 del 04.07.2016	Marchionni Maria Angela
4	n. 4950 del 04.07.2016	Villa Liliana
5	n. 4950 del 04.07.2016	Valcolatte S.r.l.
6	n. 5030 del 07.07.2016	Burzoni Pietro
7	n. 5279 del 14.07.2016	Scotti Nicola
8	n. 5281 del 14.07.2016	Giandini Giancarlo e Capra Ramona
9	n. 5282 del 14.07.2016	Musetti S.r.l. E MA.DI. S.r.l.
10	n. 5323 del 16.07.2016	Italcostruzioni S.r.l.
11	n. 5324 del 16.07.2016	Line House S.a.s.
12	n. 5325 del 16.07.2017	Camia Franco e Camia Claudio
13	n. 5386 del 19.07.2016	Gasparini Diletta
14	n. 5407 del 19.07.2016	Barbieri Giancarlo
15	n. 5426 del 19.07.2016	Cassola Luigi
16	n. 5430 del 19.07.2016	Imar S .r.l.
17	n. 5431 del 19.07.2016	Braghieri Antonella, Camoni Beatrice, Camoni Daniela, Camoni Lucia
18	n. 5432 del 19.07.2016	Imar S .r.l.
19	/	Ufficio Tecnico
20	n. 5738 del 29.07.2017	Gruppi Massimiliano
21	n. 5799 del 02.08.2016	Prosperi Stefano
22	n. 7603 del 04.10.2016	Pighi Giorgio e Giovanni
23	n. 9718 del 13.12.2016	Ponteriglio S.r.l.

24	n. 642 del 04.02.2015	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
----	-----------------------	---

Il Consiglio Comunale di Pontenure ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 3 del 28.03.2017.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento alle osservazioni sono state apportate modifiche agli elaborati del Piano. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Pontenure è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "VALSAT – Valutazione di Sostenibilità Ambientale e territoriale – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del predetto Decreto.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione del Piano, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Sin dall'elaborazione del Documento Preliminare, il Comune di Pontenure ha definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico con azioni indirizzate al contenimento delle emissioni in atmosfera,
- Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione all'inquinamento acustico con azioni indirizzate al contenimento del rumore,
- Rispettare i limiti e raggiungere i valori guida e gli obiettivi di qualità delle acque di approvvigionamento e delle acque superficiali e sotterranee,
- Garantire la raccolta degli scarichi e loro corretta depurazione,
- Garantire acqua potabile di buona qualità a tutta la popolazione,
- Ridurre le condizioni che espongono la popolazione a rischio idraulico,
- Ridurre o eliminare l'esposizione della popolazione a condizioni di rischio,
- Ridurre le possibili conseguenze derivanti dal rischio sismico,
- Proteggere il suolo quale risorsa non rinnovabile,
- Conservare e riqualificare ambiti di interesse paesaggistico,
- Conservare e riqualificare le componenti dell'assetto vegetazionale,
- Conservare e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici,
- Promuovere azioni legate alla riduzione del consumo delle risorse naturali,
- Migliorare la raccolta dei rifiuti,
- Promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili,
- Potenziare e migliorare le infrastrutture per la mobilità,
- Confermare il ruolo gerarchico degli abitati e le vocazioni delle diverse parti del territorio comunale,
- Tutelare i complessi insediativi di interesse storico e testimoniale e salvaguardare le aree e gli elementi di interesse archeologico,

- Promuovere il miglioramento delle condizioni di salubrità e la qualificazione del livello di qualità urbana e ambientale degli ambiti urbani consolidati e del patrimonio edilizio nel territorio rurale,
- Assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, anche valutando il fabbisogno di edilizia sociale, coerentemente con i criteri di sostenibilità,
- Valorizzare la fruizione turistica del territorio,
- Incrementare il trend occupazionale promuovendo lo sviluppo socio-economico potenziando l'offerta e l'articolazione degli insediamenti produttivi,
- Salvaguardare il ruolo economico dell'attività agricola,
- Aumentare le superfici agricole convertite al biologico e potenziare le reti ecologiche,
- Ridurre l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico.

Nelle fasi successive, sono state condotte le verifiche di coerenza esterna (tra gli obiettivi di PSC e quelli del PTCP) ed interna, che ha dato conto della coerenza fra gli obiettivi e le azioni proposti per il PSC.

Successivamente, sulla base del livello di definizione degli approfondimenti effettuati e degli obiettivi illustrati nell'ambito del PSC il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla valutazione delle alternative di Piano ed in seguito dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione di azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio, che ha individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti indotti dall'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Pontenure. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, impostata sulla base di quanto indicato dalla L.R. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo 173/2001, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal vigente PTCP.

La metodologia proposta per la ValSAT del PSC elaborata dal Comune di Pontenure ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. definizione del quadro di riferimento programmatico,
2. definizione delle componenti ambientali,
3. sintesi critica dello stato di fatto,
4. definizione degli obiettivi e delle azioni di Piano,
5. valutazione di coerenza esterna,
6. definizione e valutazione delle alternative di Piano,
7. valutazione di coerenza interna,
8. verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
9. definizione del sistema di monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale, derivanti dall'analisi delle situazioni di criticità delle componenti ambientali a livello locale, sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

Nel documento di ValSAT all'attività di definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", non è stata data adeguata evidenza. Infatti, alla definizione della "Compatibilità insediativa del territorio" non è seguita un'analisi volta alla selezione delle porzioni di territorio maggiormente vocate alla trasformazione, attività che avrebbe collegato direttamente la citata cartografia predisposta con l'individuazione degli ambiti di trasformazione, sia nella fase di adozione che in quella di controdeduzione comunale.

La valutazione degli impatti significativi derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede d'ambito, consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PSC o il cui dettaglio è demandato al POC ed al RUE (laddove necessario) attraverso ulteriori valutazioni, verifiche ed

analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa da parte della Provincia (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Pontenure
adottato con atto C.C. n. 10 del 04.04.2014
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000**

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Pontenure potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC, con particolare riferimento alle carenze/criticità individuate rispetto alla rete fognaria ed ai sistemi di depurazione ed all'interferenza tra alcune previsioni di PSC ed esistenti infrastrutture per l'approvvigionamento idrico (pozzi o condutture);
3. poiché in riferimento all'area del Polo logistico era stata svolta una specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in fase attuativa si dovrà verificare che le previsioni inerenti al relativo ampliamento non inducano "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", tali da rendere necessaria una ulteriore procedura di valutazione ambientale del progetto (VIA o Screening), finalizzata a valutare anche gli effetti cumulativi derivanti dalle previsioni da realizzare e dalle attività già insediate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lett. f) e dell'art. 4-bis, comma 1, lett. b) o comma 2, lett. a) della L.R. 9/1999;
4. le valutazioni effettuate relativamente al PSC ed il presente Parere sono validi salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato;
5. come specificato dall'art. 8 delle NTA del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e dal paragrafo 9.7 della sua Relazione generale, i PSC adottati precedentemente all'adozione del Piano regionale (avvenuta con D.G.R. n. 1180 del 21.07.2014) "dovranno verificare, in sede di approvazione, la necessità di un loro successivo pieno adeguamento alle nuove disposizioni" del PAIR 2020;
6. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.